

## **Determina del Direttore Generale**

## 23.0119

del registro delle determine

**OGGETTO** 

Procedura aperta soprasoglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva mediante il criterio dell'OEPV ai sensi dell'arti 95 comma 3 del d.lgs.50/2016, ai fini dell'attuazione dell'operazione denominata "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese (Tracciato Nardò - Santa Maria di Leuca)" di cui al finanziamento PAC "Infrastrutture e Reti" 2014-2020 – Determina a Contrarre, Approvazione atti a base di gara e nomina del supporto al RUP.

CUP F51B21005060001

CIG 9698059376

l'anno 2023 giorno 09 del mese di marzo, in Bari, nella sede dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del territorio (da ora ASSET), in via G. Gentile, n. 52

l'ing. Raffaele Sannicandro, nella sua qualità di Direttore Generale dell'ASSET

VISTA la Legge regionale Puglia n. 41 del 02/11/2017 rubricata "Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)" e s.m.i;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 593 del 27 ottobre 2017, con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Commissario Straordinario dell'istituita Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - ASSET, al fine di garantire la continuità amministrativa dell'Ente durante la fase transitoria di trasformazione, con particolare riferimento agli adempimenti di natura contabile, amministrativa e legale necessari all'avvio della nuova agenzia;

VISTA la determina del Commissario Straordinario dell'ASSET n.1 del 10/01/2018 con la quale ASSET, in attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione e contabilità, ha fatto propri quelli dell'AREM;

modello asset.dg-MD02-01.00



- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1711 del 23/09/2019 con la quale l'ing. Raffaele Sannicandro è stato nominato Direttore Generale dell'ASSET e le successive D.G.R n.1604 del 21/11/2022 e D.G.R. n.1775 del 30/11/2022 di proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'ASSET in favore dell'ing. Raffaele Sannicandro;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 225 del 25/02/2020 con la quale veniva approvata la nuova "Struttura organizzativa e dotazione organica" dell'Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)";
- VISTA la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 534 del 30/12/2021 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024;
- VISTA la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 93 del 10/03/2022 con la quale è stata approvata la variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024;
- VISTA la determina del Direttore Generale dell'ASSET n. 582 del 30/12/2022 con la quale sono stati adottati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale di previsione 2023-2025;
- VISTO il D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato "Codice dei contratti pubblici", e ss.mm.ii.;
- **VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, rubricata "Nuove norme sul procedimento amministrativo", e s.m.i.;

## Premesso che

- l'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione Puglia nonché, nei casi previsti, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;
- l'ASSET, istituita con Legge Regionale 2 novembre 2017, n. 41 (Riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia e istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio), è un ente pubblico con funzioni di supporto tecnico-operativo alla Regione e ad altre pubbliche Amministrazioni; in particolare, l'ASSET sviluppa programmi e progetti riguardanti la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'edilizia sanitaria, l'ecologia e il paesaggio, nonché interventi per la prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici;



#### Dato atto che

- Asset ha candidato l'opera relativa alla "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese Tracciato Nardò Santa Maria di Leuca" per un importo di progetto pari a € 9.800.189,52 a seguito dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito dell'Asse C "Accessibilità Turistica" pubblicato in data 21.03.2020 (GU Serie Generale n. 74 del 21 marzo 2020);
- il Gruppo di Valutazione ministeriale del 21 maggio 2021, ha sintetizzato i propri esiti nel Decreto prot. Mims n. 9269 del 25.05.2021;
- con Prot. n. 9271 del 25/05/2021 il Mims ha Preso d'Atto dei progetti ammessi a finanziamento;
- con nota prot. Mims n. 11107 del 23/06/2021 è stato comunicato l'esito dell'istruttoria di valutazione del progetto di cui alla presente Convenzione, per il quale la proposta dell'ASSET, seppur ritenuta idonea, risulta finanziata a causa dell'esaurimento dei fondi per la sola parte progettuale, per un importo pari a € 421.971,30;
- l'ASSET ha sottoscritto una dichiarazione di impegno allegata alla proposta progettuale candidata in data 16/07/2020 trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo dg.prog-div2@pec.mit.gov.it, prot. Mims n. 12354; 12371; 12373; 12375; 12378; 12383 con la quale, tra l'altro, ha garantito il rispetto degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti a valere sul Programma da disciplinare nell'atto convenzionale e nella manualistica a supporto dell'attuazione del Programma;
- il progetto risulta essere ammesso a finanziamento a seguito della conclusione delle procedure finalizzate a rendere efficace la convenzione;
- la SdA, con nota Mims prot. n. 11107 del 23/06/2021, ha comunicato all'ASSET, il provvedimento n. 9271 dell'attività del Gruppo di Valutazione, di cui al verbale del 21 maggio 2021 e di avere approvato, tra le altre, l'ammissione a finanziamento dell'operazione relativa al "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese Tracciato Nardò Santa Maria di Leuca";
- la Convenzione risponde all'esigenza instaurare un rapporto di collaborazione finalizzata a regolare i rapporti per la Concessione dei finanziamenti, di cui al PAC "Infrastrutture e Reti" 2014-2020, ai fini dell'attuazione dell'operazione denominata "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese (Tracciato Nardò Santa Maria di Leuca)";
- nei mesi di novembre e dicembre 2021 è stata sottoscritta la Convenzione rispettivamente da parte del rappresentante legale dell'ASSET Puglia, nella persona dell'Ing. Raffaele Sannicandro e da parte del Responsabile dell'Attuazione del Programma PAC in parola del Ministero per le Infrastrutture e le Mobilità Sostenibili, nella persona dell'Arch. Donato Lamacchia;
- la suddetta convenzione è stata acquisita al Repertorio dell'ASSET in data 01/07/2022 con numero 101;
- il finanziamento propedeutico alla progettazione dell'opera è di € 421.971,30, tutto di competenza ASSET; dette risorse finanziarie sono coperte sulle linee di Azione dell'Asse C – Accessibilità Turistica, Linea 1 del Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020;
- con Determina del Direttore Generale n. 22.0318 si è: preso atto dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione succitata, costituito il "Fondo PAC Ciclovia AQP" per le risorse destinate allo stesso progetto di € 421.971,30, nominato quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Giuseppe



Garofalo, funzionario presso ASSET;

- con nota asset/AOO\_1/PROT/0001049, sono stati trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, la documentazione a base di gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva redatti da quest'Agenzia;
- con nota asset/AOO\_1/PROT/0001050, è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, la richiesta di modifica del Cronoprogramma;
- in ragione della particolarità delle attività da svolgere oggetto del progetto è stata verificata l'impossibilità di provvedervi mediante l'utilizzo esclusivo delle risorse umane disponibili all'interno dell'Agenzia, essendo attualmente in numero esiguo ed anche per le diverse implicazioni tecniche che tali attività comportano, che prevedono un alto livello di interdisciplinarietà e di collaborazione tra soggetti con professionalità differenti;

#### Considerato che

- si rende necessario affidare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva mediante procedura aperta soprasoglia di rilevanza comunitaria ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell'attuazione dell'operazione denominata "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese (Tracciato Nardò Santa Maria di Leuca)" di cui al finanziamento PAC "Infrastrutture e Reti" 2014-2020;
- è opportuno avviare sulla piattaforma digitale EmPULIA una procedura aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al comma 3 dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016;
- la scelta del contraente a cui affidare il servizio in oggetto verrà effettuata mediante il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell'arti 95 comma 3 del d.lgs.50/2016;
- l'importo a base del servizio è stato calcolato, ai sensi del D.M. 17/06/2016, per una somma pari ad un imponibile di 276.191,15€, oltre ad Inarcassa pari al 4% di 11.047,65€ e ad IVA pari al 22% di 63.192,54€, per un totale di 350.431,33€;
- è stato costituito presso ASSET il "Fondo PAC Ciclovia AQP";
- per la presente procedura di affidamento è stato acquisito il CIG: 9698059376;
- si rende necessario procedere nella determinazione a contrarre, ai sensi dell'art.32 comma 2 del d.lgs. 50/2016;
- si rende necessario approvare gli atti a base di gara di seguito elencati:
  - Bando di Gara;
  - Disciplinare di Gara;
  - Schema di Contratto;
  - Calcolo della parcella professionale;
  - Modello A Offerta economica e temporale;

2023.03.09 modello asset.dg-MD02-01.00



- Modello B Dichiarazione di cooptazione;
- Modello C Schema di domanda di partecipazione;
- Modello D documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico;
- Modello E Appendici al DGUE:
  - Appendice 1 Appendice al DGUE Sezione A, Parte II;
  - Appendice 2 Appendice al DGUE Sezione C, Parte II;
  - Appendice 3 Appendice al DGUE Sezione C, Parte IV (Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici);
  - Appendice 4 Appendice al DGUE Sezione C, Parte IV (Unità di personale tecnico utilizzate).
- si rende necessario nominare la figura del supporto al RUP;
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'ASSET;
- nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicità dell'estratto del bando di gara e del successivo esito di gara, occorre procedere, alla pubblicazione dei citati avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia nonché su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali a scelta e che è in corso;
- la pubblicazione del provvedimento all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/1993 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, e dal Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione del provvedimento, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

#### Visto

- l'articolo 192 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



- il D.L. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

#### Ritenuto di dover procedere nel merito,

#### **DETERMINA**

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;
- di indire la procedura di scelta del contraente per l'espletamento del Servizio di ingegneria ed architettura relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva mediante procedura aperta soprasoglia di rilevanza comunitaria ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini dell'attuazione dell'operazione denominata "Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese (Tracciato Nardò Santa Maria di Leuca)" di cui al finanziamento PAC "Infrastrutture e Reti" 2014-2020;
- di prendere atto che la procedura verrà svolta mediante la piattaforma digitale EmPULIA mediante procedura aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di prendere atto che la scelta del contraente a cui affidare il servizio in oggetto, verrà effettuata mediante il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell'arti 95 comma 3 del d.lgs.50/2016;
- che l'importo a base del servizio è stato calcolato, ai sensi del D.M. 17/06/2016, per una somma pari ad un imponibile di 276.191,15€, oltre ad Inarcassa pari al 4% di 11.047,65€ e ad IVA pari al 22% di 63.192,54€, per un totale di 350.431,33€;
- di approvare gli atti a base di gara, che sono allegati al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale e che costituiscono gli atti di gara per il servizio in oggetto:
  - Bando di Gara;
  - Disciplinare di Gara;
  - Schema di Contratto;
  - Calcolo della parcella professionale;
  - Modello A Offerta economica e temporale;
  - Modello B Dichiarazione di cooptazione;
  - Modello C Schema di domanda di partecipazione;
  - Modello D documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico;
  - Modello E Appendici al DGUE.
- di dare atto che nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicità dell'estratto del bando di gara e del successivo esito di gara, si procederà, alla pubblicazione dei citati avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia nonché su due

## determina del direttore generale asset.dge-DD23.0119 2023.03.09

modello asset.dg-MD02-01.00



quotidiani nazionali e su due quotidiani locali a scelta;

- di nominare quale supporto al RUP l'Ing. Gennaro Carbonara, funzionario presso ASSET;
- di prendere atto che il Responsabile del Procedimento l'Ing. Giuseppe Garofalo, funzionario presso ASSET è stato nominato con Determina del Direttore Generale n. 22.0318;
- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento;
- di notificare copia del presente provvedimento al responsabile unico per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'ASSET;
- di notificare copia del presente provvedimento alla Struttura Amministrazione per gli adempimenti consequenziali di propria competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, con il relativo allegato, sul sito web istituzionale dell'ASSET;
- di dare al presente provvedimento immediata esecutività.

Si attesta l'esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nel provvedimento.

il funzionario istruttore

Ing. Gennaro Carbonara

Si attesta che la somma complessiva di € 350.431,33 (euro trecentocinquantamilaquattrocentotrentuno/33), IVA e Inarcassa inclusa come per legge, ove dovuta, rientra nei limiti assegnati al "Fondo PAC Ciclovia AQP".

il Direttore Generale Ing. Raffaele Sannicandro

# determina del direttore generale asset.dge-DD23.0119 2023.03.09 modello asset.dg-MD02-01.00



Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo online dell'ASSET nelle pagine del sito http://asset.regione.puglia.it dal 09/03/2023 al 24/03/2023

il responsabile dell'albo online dott.ssa Patrizia Giaquinto

Si attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo online dell'ASSET dal 09/03/2023 al 24/03/2023 per quindici giorni consecutivi.

il responsabile dell'albo online dott.ssa Patrizia Giaquinto







ALLEGATO N. 1	ALLA DETERMINA N. 0119
DEL: 09/03/2023	S_COMPOSTO DA N
FACCIATE	

## BANDO DI GARA APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Progettazione definitiva ed esecutiva

"CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - TRACCIATO NARDÒ - SANTA MARIA DI LEUCA"

"Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020"

Procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

## Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

## I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ufficiale:				rio				
Indirizzo postale:			Via Gentile, 52					
Città: BARI			Codice NUTS:	ITF47	CAP:	70126	Paese:	Italia
Person	Persona di contatto:		Ing. Raffaele Sannicandro		Telefono:		+39 0805405659	
PEC: asset@p		asset@p	pec.rupar.puglia.it		E-mail:		segreteria@asset.regi one.puglia.it	

## I.2) Appalto congiunto

Il contratto prevede un appalto congiunto: NO

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO

## I.3) Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL):

www.empulia.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati

La domanda di partecipazione, corredata dalle offerte, deve pervenire esclusivamente tramite il Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso indirizzo: **www.empulia.it** 

## I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Agenzia/Ufficio regionale o locale

## I.5) Principali settori di attività

Viabilità

## Sezione II: Oggetto

## II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denomi	<b>Denominazione:</b> Progettazione definitiva ed esecutiva						
da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 717300 79994000-8						.730000-4 e	
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI							
II.1.4) Breve d	escrizione:		Come al punto II.1.1)				
II.1.5) Valore totale stimato contribu			uto integrativo e IVA esclusi	276.	191,15	Va	luta: <b>euro</b>
II.1.6) Informa	zioni relative al	lotto	·			•	
L'appalto è su	ddiviso in lotti: <b>N</b>	10					
					Lotto n.		Unico
II.2.1) Luogo di esecuzione							
Codice NUTS	ITF45		Luogo principale di esecuzione	Tratt	o Nardò - S	.M.	di Leuca

#### II.2.2) Descrizione dell'appalto

Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ex art. 91, d.lgs. n. 81 del 2008; prestazioni accessorie in fase di progettazione; spese conglobate; comprensiva di:

- Adeguamento alle prescrizioni della conferenza di servizi preliminare di cui alla Determinazione Dirigenziale n.39 del 30/09/2019 della Sezione Mobilità Sostenibile e vigilanza TPL del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio;
- Adeguamento alle prescrizioni rilasciate in data 26/03/21 dal Tavolo Tecnico Operativo istituito dal MIT (oggi MIMS) ai sensi dell'art. 6 del protocollo di intesa del 27/07/2016 tra Regione e Ministero;
- Compenso delle spese per rilievi ed indagini geognostiche.

## II.2.3) Criteri di aggiudicazione

I criteri di cui al disciplinare di gara e indicati di seguito:

	Criteri di qualità - N	Criteri di qualità - Nome				
1	Capacità a realizzare la prestazione (adeguatezza dell'offerta)					
2	2 Relazione tecnica illustrativa (caratteristiche metodologiche del servizio)					
3	3 Criteri ambientali					
4	Tempo (Ribasso percentuale sul tempo di svolgimento del servizio)					
5	5 Prezzo (Ribasso percentuale sul prezzo)					
11.2.4	4) Valore stimato	contributo integrativo e IVA esclusi	276.191.15	Valuta: <b>euro</b>		

#### II.2.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

Durata in giorni:

**120 totali: 90 giorni** naturali e consecutivi dalla data di firma del contratto per la redazione della progettazione definitiva e **30 giorni** naturali e consecutivi dall'approvazione del progetto definitivo per la redazione della progettazione esecutiva

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO

## II.2.6) Informazioni sulle varianti

Sono autorizzate varianti: NO

## II.2.7) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: NO

#### II.2.8) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO

## II.2.9) Informazioni complementari

CIG: 9698059376

Contributo a favore di ANAC: € 20,00

Finanziamento: Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020

## Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

#### III.1) Condizioni di partecipazione

## III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

a) forma giuridica tra quelle ex art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, d.m. n. 263 del 2016 e art. 1, comma 2, d.m. n. 34 del 2013, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, con iscrizione:

- a.1) solo per gli operatori organizzati in forma societaria, alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
- a.2) obbligatoriamente ai fini dell'ammissione: all'Ordine degli Ingegneri, all'Ordine dei Geologi ed avere i requisiti di Archeologo di l° fascia;
- a.3) ai fini della valutazione premiale dell'adeguatezza dello staff tecnico: Architetti, dottori Agronomi o Forestali, regolarmente iscritti secondo quanto previsto dal relativo ordinamento professionale e dal disciplinare di gara;
- b) assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 (come modificato e/o integrato da D.Lgs. n. 56/2017, D.L. n. 135/2018 conv. in Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019, conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55, D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, D.L. 77/2021, conv. in L. 108/2021)
- c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- e) assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- f) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.

#### III.1.2) Capacità economica e finanziaria

- Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del nuovo codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per un importo **non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'asta**, (importo delle indagini e relative spese escluso), ossia non inferiore a € **364.336,72**.

## III.1.3) Capacità professionale e tecnica

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

- a) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria relativi a lavori appartenenti alla categoria «V.02» per un importo totale non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei lavori da progettare;
- b) avvenuto svolgimento **negli ultimi 10 anni** di servizi di ingegneria relativi ai lavori appartenenti **alla categoria «V.02»** per un importo costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;
- c) numero medio annuo di unità di tecnici e personale tecnico, utilizzato **negli ultimi 3 anni**, non inferiore a **sei unità**.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera c), devono essere posseduti dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun mandante. Il requisito di cui alla lettera b) può essere apportato da qualunque raggruppato e il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici.

#### III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

### III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:

- Ingegneri;
- Geologi per la redazione della relazione geologica, ex art. 3 legge n. 112 del 1963 e art. 31, comma 8, secondo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016;
- un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza nei cantieri, ex art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008;
- un professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice.

#### III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto

- a) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
- b) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, al contratto sono consentite modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 della stessa norma, fino ad un massimo del 10%;
- c) ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 e dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, non sono previsti oneri e costi di sicurezza;
- d) subappalto vietato ad eccezione delle prestazioni non riservate ai professionisti ai sensi dell'art. 31, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- e) prestazioni comprensive di rilievi (anche mediante piattaforma aerea per rilievo LiDAR) e picchettazioni, apparati MMS (Mobile Mapping Systems), indagini geologiche, geotecniche e sismiche, anche invasive, finalizzati alle migliori soluzioni progettuali;
- f) prestazioni comprensive di mansioni professionali per l'adeguamento della progettazione alle prescrizioni della conferenza di servizi preliminare di cui alla Determinazione Dirigenziale n.39 del 30/09/2019 della Sezione Mobilità Sostenibile e vigilanza TPL del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio; alle prescrizioni rilasciate in data 26/03/21 dal Tavolo Tecnico Operativo istituito dal MIT (oggi MIMS) ai sensi dell'art. 6 del protocollo di intesa del 27/07/2016 tra Regione e Ministero.

**III.2.3)** Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto.

## Sezione IV: Procedura

## IV.1) Descrizione

## IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta

#### IV.1.2) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO

## IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

## IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Giorno: --/--/2023 Data: --/--/2023 Ora: 12:00

## IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano

## IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

## IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte:

Data: --/--/2023 Ora: 10:00 Luogo: SEDUTA DI GARA VIRTUALE

Alle sedute pubbliche sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, con le modalità previste dal disciplinare di gara.

Si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, ricorrendo all' "inversione procedimentale", con esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa.

#### Sezione VI: Altre informazioni

## VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: NO

## VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

- ☐ Si farà ricorso all'ordinazione elettronica
- X Sarà accettata la fatturazione elettronica
- X Sarà utilizzato il pagamento elettronico

## VI.3) Informazioni complementari

a)	Appalto indetto con determinazione a contrarre del Direttore Generale del	n del	/
	/2023 (art. 32, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);		

#### b) Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Garofalo, recapiti al punto I.1

- c) ogni informazione relativa alle modalità di presentazione dell'offerta, ammissione, svolgimento del procedimento e aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, con accesso libero, all'indirizzo internet <a href="http://www.empulia.it">http://www.empulia.it</a>, unitamente ai documenti posti a base di gara;
- d) la domanda di partecipazione, contenente la documentazione prescritta dal disciplinare di gara, deve pervenire tramite il Portale EmPULIA.
  - d.1) offerta tecnica contiene la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria ad individuare gli elementi di valutazione; l'offerta tecnica non può comportare aumento di spesa;
  - d.2) offerta economica-temporale redatta mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara;
- e) eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il --/--/2023 (10 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte) ore 15:00 esclusivamente accedendo all'Area riservata del Portale EmPULIA e utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla Piattaforma, come descritto dal disciplinare di gara e dalle "linee guida" del Soggetto aggregatore della Regione Puglia, EmPULIA.
  - Ad essi sarà data risposta entro il --/--/2023 (6 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte) ore 15:00, e saranno pertanto visibili sulla scheda di dettaglio della procedura nella sezione dedicata. E' onere dei candidati verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi alla Stazione Appaltante la mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti.
  - La Stazione appaltante si riserva la facoltà di pubblicare gli eventuali chiarimenti inerenti ai documenti di gara, se ritenuti di interesse generale, sul proprio sito internet, **punto I.1**;
- f) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore come previsto dal Disciplinare di gara; l'offerta di prezzo è rettificata su base non lineare con l'applicazione dell'esponente alfa = 0,25; offerte anormalmente basse: valutazione di congruità e giustificazioni in contraddittorio;
- g) l'aggiudicazione avrà luogo quale che sia il numero delle offerte ammesse;
- h) è obbligatorio il sopralluogo sui luoghi interessati dalle prestazioni oggetto di affidamento, attestato da documentazione fotografica e dichiarazione redatta come da indicazioni fornite nel disciplinare di gara. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla presente procedura di gara;
- i) obbligo di impegno all'esecuzione di rilievo aerofotogrammetrico o acquisizione di rilievo LiDAR da piattaforma aerea o apparati MMS (Mobile Mapping Systems) come da punto 3.3.4 del Disciplinare.
- j) ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l'impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le prestazioni o le quote di prestazioni che ciascuno intende assumere e prevedere la presenza di un giovane professionista alle condizioni del disciplinare di gara. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria
- (art. 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016).
  k) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, presentare le dichiarazioni relative

all'assenza di motivi di esclusione e, se necessario, al possesso dei requisiti di selezione;

- la forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto è quella ammessa dall'ordinamento, sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., sia Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- m) ammesso avvalimento di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 alle condizioni del disciplinare di gara;
- n) è richiesta allegazione del "PASSOE" rilasciato dall'ANAC; secondo la delibera n. 464 del 27/07/2022. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è comprovabile mediante i documenti indicati all'articolo 5 della delibera, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui al precedente primo periodo ed è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.
- o) Cauzione e garanzie richieste:
  - 1. aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al dieci per cento (10%) dell'importo del contratto, art. 103 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n.123/2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del C.C.

Alle garanzie di cui al punto 2), si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i.

- p) le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e del D.M. 2/12/2016 (G.U. 25/01/2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione, da rimborsarsi tra gli aggiudicatari dell'appalto, è pari a 1.929,93€ (euro millenovecentoventinove/93). La stazione appaltante comunicherà a ciascun aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.
- q) obbligo di indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni relative alla presente procedura e dell'indirizzo di posta elettronica per le predette comunicazioni.

#### VI.4) Procedure di ricorso

·					
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso					
Denominazione ufficiale:	T.A.R. (Tribunale Am	ministrativo Regionale	) della Puglia,	sede di Bari	
Indirizzo postale Piazza Massari, 6					
Città	BARI	CAP:	70122	Paese:	Italia
Posta elettronica:	tarba-segrprotocoll	tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it		+ 39 0805	733111
Indirizzo internet (URL):	http://www.giustiz	ia-amministrativa.it	Fax:	+ 39 0805	733220
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione					
Responsabile del procedi	mento di cui al <b>punto</b>	VI.3, lettera b).			

## VI.4.3) Procedure di ricorso

Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla:

- a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
- b) pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento di ammissione ed esclusione per i motivi di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. o l'assenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti;
- c) conoscenza del provvedimento di esclusione per cause diverse da quelle di cui alla lettera b);
- d) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo.

Deposito presso l'organismo di cui al punto VI.4.1) entro 15 giorni dalla notifica.

## VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera b).

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.

<mark>--/--/2023</mark>







## **DISCIPLINARE DI GARA**

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

## Progettazione definitiva ed esecutiva

"CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - TRACCIATO NARDÒ - SANTA MARIA DI LEUCA"

"Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020"

Procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Criterio**: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA







0.	PREMESSE	4
1.	PIATTAFORMA TELEMATICA	5
	1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	5
	1.2 DOTAZIONI TECNICHE	
2.	1.3 IDENTIFICAZIONE  DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	
۷.	2.1 DOCUMENTI DI GARA	
	2.2 CHIARIMENTI	
	2.3 COMUNICAZIONI	9
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	.10
	3.1 DURATA	
	3.2 OPZIONI E RINNOVI	
4.	3.3 REVISIONE DEI PREZZI	
	4.1 SOGGETTI AMMESSI	
	4.2 OFFERENTI IN FORMA AGGREGATA	
	4.3 MOTIVI DI ESCLUSIONE	
	4.3.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1 del Codice)	
	4.3.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)	
	4.3.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)	
	4.3.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter),c-quater),d), e), de	
	Codice)	
	4.3.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bi f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)	.26
	4.3.7 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (articolo 53 comma 16-ti	
5.	del d.lgs. N. 165 del 2001)	
3.		
6.	5.1 FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (FVOE)	
0.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	.30 32
	6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	
	6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,	
	AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	.38
	6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	30
7.	AVVALIMENTO	
8.	SUBAPPALTO	.40
9.	GARANZIA PROVVISORIA	.41
10.	SOPRALLUOGO	.41
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI	
	GARA	
12 1		. <sub></sub> 2







12.2	FIRMA DIGITALE	44
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	45
14.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	46
	14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	51
	<ul> <li>14.2.1 Appendici integranti il DGUE</li></ul>	86 56
	<ul><li>14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO</li><li>14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI</li></ul>	56
15.	OFFERTA TECNICAOFFERTA TECNICA	
16.	OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE	
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
	17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	63
	DELL'OFFERTA TECNICA	
	DELL'OFFERTA ECONOMICA	69
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	
19.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	
20.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	74
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	77
22.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	80
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	80
24.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	83
25.	CODICE DI COMPORTAMENTO	84
26.	ACCESSO AGLI ATTI	84
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	85
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	85







#### 0. PREMESSE

Con determina a contrarre del Direttore Generale dell'ASSET n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2023 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio professionale di "Progettazione definitiva ed esecutiva" nell'ambito dell'intervento per la realizzazione della Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese nel tracciato tra Nardò e Santa Maria di Leuca, finanziato con Fondi del Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica a base di gara (che è riferito all'intero Lotto Sud) è disponibile per la consultazione al seguente link:

## https://drive.google.com/drive/folders/1HPa2ETFKS7YbZSgGgDIq6IQMiVyfwY3b?usp=share link

La progettazione definitiva ed esecutiva oggetto di gara, sarà tuttavia inerente al solo terzo Lotto del tronco Sud, ovvero al tracciato tra Nardò e Santa Maria di Leuca, comprensivo delle diramazioni.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice la presente procedura aperta è interamente svolta, in conformità alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, tramite la **piattaforma telematica di e-procurement "Empulia"** (di seguito Piattaforma) - in uso presso questa Amministrazione, accessibile all'indirizzo <u>www.empulia.it</u>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

Il luogo di principale di svolgimento del servizio è il tratto Nardò - S.M. di Leuca nella Provincia di Lecce [codice NUTS ITF45].

E' stato acquisito il seguente CUP F51B21005060001.

E' stato acquisito il seguente CIG 9698059376.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è il funzionario ASSET, Ing. Giuseppe Garofalo.

Il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio			
Indirizzo	Via Gentile			
CAP	70126			
Indirizzo di posta elettronica			segreteria@asset.	regione.puglia.it
Domicilio digitale (PEC)			asset@pec.rupar.p	ouglia.it







#### 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

#### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale e/o tramite la Piattaforma, attraverso l'area riservata alla presente procedura, nonché attraverso ogni







altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

#### 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma:
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di







servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma, previa registrazione che avviene con la compilazione di un format a campi obbligatori e facoltativi: l'identificazione viene effettuata mediante il rilascio da parte del sistema di specifiche credenziali all'esito della fase di registrazione.

Gli Operatori Economici interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno dunque preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi alla Piattaforma.

Si invitano gli operatori economici a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l'ottenimento delle credenziali e per il caricamento dei file e a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento elDAS ovvero tramite il rilascio di specifiche credenziali; per eventuali modalità di identificazione digitale si rinvia a quanto previsto nella documentazione, nelle Guide pratiche, nelle FAQ e nella Disciplina di Utilizzo disponibili direttamente sul Portale.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

#### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando di gara;







- b) disciplinare di gara;
- c) schema di contratto;
- d) calcolo parcella professionale;
- e) elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con Determina Dirigenziale della Sezione Mobilità sostenibile della Regione Puglia n. 39 del 30/09/2019;
- f) modello A Offerta economica e temporale
- g) modello B Dichiarazione di cooptazione
- h) modello C Schema di domanda di partecipazione;
- i) modello D documento di gara unico europeo (DGUE) in formato elettronico;
- j) modello E Appendici al DGUE:
  - Appendice 1 Appendice al DGUE Sezione A, Parte II
  - Appendice 2 Appendice al DGUE Sezione C, Parte II
  - Appendice 3 Appendice al DGUE Sezione C, Parte IV (Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici)
  - Appendice 4 Appendice al DGUE Sezione C, Parte IV (Unità di personale tecnico utilizzate)

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, tramite link riportato nel presente documento pubblicato sul Portale Empulia, nella sezione dedicata alla presente procedura. Sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" alla sezione "Bandi di gara e contratti", sarà pubblicato avviso di indizione della procedura.

Il bando di gara del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale è altresì pubblicato:

- su due quotidiani a tiratura locale e 2 quotidiani a tiratura nazionale;
- sul profilo di committente;
- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale.

## 2.2 CHIARIMENTI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando l'apposita funzione "PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI", presente all'interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la data di scadenza.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.







Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA entro 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza e saranno accessibili all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.

In caso di certificato malfunzionamento del Sistema o comunque in caso di oggettiva impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'apposita funzione per l'invio dei chiarimenti, i quesiti potranno essere inviati alla casella di Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e/o il sito istituzionale. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

#### 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite l'area riservata della Piattaforma e/o con l'ausilio di notifiche mail/PEC all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati inseriti dall'operatore economico in fase di registrazione sul Portale Empulia, sotto la propria diretta responsabilità in caso di errato inserimento e registrazione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative: a) all'attivazione del soccorso istruttorio; b) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; c) alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione, recapitata all'offerente nei modi sopra indicati, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si specifica che tutte le imprese associate dovranno effettuare la registrazione sul Portale.







#### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di progetto organico per la cui realizzazione risulta maggiormente efficiente una gestione unitaria, anche in relazione ai tempi e ai costi di realizzazione.

L'appalto ha per oggetto **l'affidamento delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura**, come individuati nel seguente prospetto, incluse tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice, ed inoltre il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui agli artt. 91 e 100 del D. Lgs. n. 81/2008, relativamente al servizio di **progettazione definitiva ed esecutiva** nell'ambito dell'intervento per la realizzazione della Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese nel tracciato tra Nardò e Santa Maria di Leuca, finanziato con Fondi del Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020.

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi ai criteri e alle procedure impartite dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché ai sensi dell'art. 216, comma 4 che nel periodo transitorio e precisamente, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento Attuativo di cui all'articolo 23, comma 3, stabilisce la vigenza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate.

Nelle prestazioni professionali e nei rispettivi compensi sono compresi tutti gli oneri relativi alla pianificazione ed esecuzione delle attività di supporto alla progettazione meramente strumentali alla stessa, ovvero:

- indagini, sondaggi, **rilievi** topografici, rilievi aerofotogrammetrici con drone, apparati MMS (Mobile Mapping Systems), rilievi LiDAR da piattaforma aerea, misurazioni e picchettazioni, rilievi LASER SCANNER, ecc..;
- le **indagini geognostiche** e le prove di laboratorio comprendenti i rilievi e le indagini di cui al § 6.2.2 "Indagini e caratterizzazione e modellazione geotecnica" delle NTC 2018 e relativa circolare esplicativa. Ferme restando la piena autonomia e la responsabilità dei professionisti (individuali o associati) nella definizione del piano di indagini (tipologia, numero, ubicazione, ecc.), le spese devono intendersi comprensive di tutti gli oneri per dare le indagini compiute a perfetta regola d'arte secondo le norme tecniche di riferimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ivi incluse quelle che regolano la sicurezza ed il lavoro. Le indagini geologiche e geognostiche, così come le indagini geotecniche, i rilievi o le altre attività propedeutiche alla progettazione, in quanto prestazioni integrate all'interno della stessa attività, rientrano nelle spese complessive poste in capo all'offerta economica dell'intero gruppo di progettazione, in quanto funzionali alla definizione delle migliori scelte progettuali;
- ogni altro adempimento necessario all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque Autorità ed Ente, anche nell'ambito dell'eventuale







procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA, nonché all'acquisizione della verifica e della validazione di cui all'articolo 26 del Codice.

Relativamente alle prestazioni accessorie relative a rilievi, accertamenti e indagini, nel caso in cui l'operatore economico partecipante non sia in grado di dimostrare il requisito tecnico organizzativo correlato a tali prestazioni sulla base delle attività della propria struttura tecnica, è obbligatorio allegare la dichiarazione di impegno, resa ai sensi di legge, con il quale l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, attesta di affidare nelle forme di legge ad esecutori in possesso di attestazione SOA nella specifica categoria OS-20 o OS-20B ovvero dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1 del Regolamento.

Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (ex legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i.i); d.m. 2 dicembre 2016, n. 263; di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. L'appalto è altresì disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, dal D.L. 76/2020 come convertito dalla legge 120/2020, dal D.L. 77 del 2021 come modificato dalla legge n. 108/2021, dal D.M. 49/2018, dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, dal presente Disciplinare d'incarico e dalla normativa vigente in materia.

La progettazione dovrà essere ispirata ai principi di durabilità, facilità ed economicità della manutenzione e sulla efficace gestione delle opere.

Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

L'importo complessivo delle prestazioni in appalto, finanziato a valere sulle disponibilità del "Cap. Bilancio "Fondo PAC Ciclovia AQP", è pari a € **350.431,33**; i corrispettivi, al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, sono così determinati:

Livello Progett Comune Prov		Drov	CORRISPETTIVI	Giorni	Unità di			
azione	Progett Comune azione		Onorario (€)	Spese e oneri accessori (%)	Totale (€)	utili	personale tecnico	
PD	Tratto Nardò- S.M. Leuca	LE	148.759,09 + 30.000,00 (per indagini geognostiche)	11,00	198.422,59	90	6	
PE	Tratto Nardò- S.M. Leuca	LE	64.457,99	20,65	77.768,56	30	6	







- a) le prestazioni di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice (progettazione definitiva) comprendono le prestazioni di definizione delle misure di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) le prestazioni di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice (progettazione esecutiva) comprendono le prestazioni di cui agli articoli 91 e 100 del al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) il corrispettivo posto a base di gara è stato calcolato secondo il DM del 17/06/2016 e include spese ed oneri accessori;
- d) le prestazioni accessorie comprendono tutte le attività di supporto e funzionali alla corretta e compiuta progettazione, e ogni altro adempimento necessario all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente, anche nell'ambito del procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché all'acquisizione della verifica del progetto e della validazione di cui all'articolo 26 del Codice. Alla luce del quadro economico del progetto predisposto dall'Amministrazione proponente e costituente la documentazione posta a base di gara, nonché dell'esperienza maturata nel settore, sono da intendersi, pertanto, congruentemente compresi nei corrispettivi posti a base di gara tutti gli oneri relativi alla definizione e all'esecuzione di accertamenti indispensabili per pervenire ad un esaustivo quadro di conoscenza per i successivi livelli di progettazione, incluso quanto definito al seguente punto g);
- e) in funzione dell'assetto del territorio e della tipologia delle opere a farsi, il servizio di progettazione comprende lo studio di compatibilità idraulica di cui al punto 5.1.2.3 delle NTC 2018 e/o al Titolo II delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico vigente, da effettuarsi sulla base di un adeguato rilievo plano altimetrico che tenga conto dello stato attuale dei luoghi.
- f) le prestazioni comprendono, remunerate integralmente all'interno del corrispettivo, le attività connesse alla redazione della progettazione, sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnico-economica, considerando:
  - le sopravvenute norme e disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico e/o necessaria ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento o a seguito delle prescrizioni rese dagli Enti interessati ad esprimersi sullo stesso progetto;
  - le prescrizioni della conferenza di servizi preliminare di cui alla Determinazione Dirigenziale n.39 del 30/09/2019 della Sezione Mobilità Sostenibile e vigilanza TPL del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio;
  - le prescrizioni rilasciate in data 26/03/21 dal Tavolo Tecnico Operativo istituito dal MIT (oggi MIMS) ai sensi dell'art. 6 del protocollo di intesa del 27/07/2016 tra Regione e Ministero.

L'incarico comprende l'espletamento dei servizi e delle attività di supporto alla progettazione meramente strumentali e funzionali alla stessa per addivenire alla soluzione progettuale che, tra più opzioni alternative, presenti il miglior rapporto tra costi e benefici.







Sarà compito dell'aggiudicatario individuare preliminarmente le Ditte Catastali interessate dall'accesso ai luoghi (redigendo apposito piano particellare) necessario per l'avvio delle attività di cui all'art. 15 del DPR 327/2001.

I lavori da progettare sono classificati nella **categoria ID-opere «V.02»**; gli importi dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni in affidamento sono i seguenti:

Prestazione	ID OPERE	Corrispondenza L. 143/49 classe	Importo lavori
Progettazione definitiva ed esecutiva INFRASTRUTTURE	V.02	VI/a	€ 7.958.351,84

#### 3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo da realizzare, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento è di **120 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla firma del contratto, così come specificato nella tabella che segue:

Lotto	Comune Pro	Prov.	Termini per lo svolgimento del servizio in giorni (naturali e consecutivi)			
			PD	PE	Totale	
Unico	Tratto Nardò - S.M. Leuca	LE	90	30	120	

#### 3.2 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nei limiti del 10% (dieci per cento) del contratto iniziale, in caso di modifiche non sostanziali.

In ogni caso, per tutte le prestazioni, la Stazione appaltante si riserva di ridurre le medesime o, se del caso, di interromperle o sospenderle, o di non procedere all'affidamento, in tutto o in parte, per fatti non imputabili alla stessa Stazione appaltante e, in ogni caso, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti per procedere all'attuazione degli interventi.

#### 3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.







Prima della stipula del contratto il Responsabile del Procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni.

La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata alla mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il RUP procede secondo quanto innanzi indicato.

Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 4 è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 206 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.







#### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

#### 4.1 SOGGETTI AMMESSI

La partecipazione al procedimento è riservata esclusivamente ai seguenti operatori economici che possono partecipare in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli:

- a) operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d), d-bis), e) ed f), del Codice:
  - liberi professionisti singoli;
  - liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (legge abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 2011), cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali", da non confondere con i raggruppamenti temporanei;
  - società di professionisti di cui all'art. 255 del Regolamento;
  - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'art. 254 del Regolamento;
  - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con il CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri e costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
  - consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
  - altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- b) operatori economici costituiti in società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al d.m. n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto d.m.;
- c) operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti forme di aggregazione:
  - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice;
  - aderenti a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge
     n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009;
  - riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica, tra quelle di cui alle lettere a) e b), che opera in piena autonomia imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA;
- e) per offerente si intende un operatore economico di cui alle lettere a) o b), che presenta l'offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a) e b), in una delle forme di







aggregazione di cui alla lettera c), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, presentano unitariamente un'unica offerta.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi delle lettere a), c) e d), devono avere obbligatoriamente un rapporto organico con l'offerente, ossia l'immedesimazione o il rapporto giuridico tra l'offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell'associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell'operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all'articolo 2049 del codice civile. Allo stesso fine non sono ammessi i collaboratori o consulenti.

Il geologo di cui alla lettera b) può essere individuato in un collaboratore o consulente oppure un professionista autonomo purché abbia un contratto con l'offerente che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico (Linee guida n. 1, paragrafo 3, punto 3.1, lettera b)).

I professionisti di cui alle lettere e), f) e g) non sono obbligatori ai fini dell'ammissione dell'offerente, tuttavia essi sono raccomandati in quanto concorrono alla valutazione dell'offerta tecnica sotto il profilo dell'adeguatezza e della multidisciplinarietà dello staff tecnico da impiegare nello svolgimento del servizio. Tali professionisti possono essere individuati in un collaboratore o consulente, oppure un professionista autonomo o altro operatore con i requisiti professionali specifici, purché abbia un rapporto con l'offerente, che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, oppure cooptato ai fini delle prestazioni specifiche di competenza.

Nulla osta che nella compagine dell'offerente, ferme restando le professionalità già indicate, siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie, attinenti l'oggetto dell'incarico, a condizione che siano abilitate all'esercizio della relativa professione e iscritte ai relativi Ordini o Albi e che le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali. Tali professionisti non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:

- con rapporto organico con l'offerente;
- mandanti in raggruppamento temporaneo;
- cooptati dall'offerente.

## 4.2 OFFERENTI IN FORMA AGGREGATA

La partecipazione in forma aggregata si disciplina secondo le seguenti modalità:

## • Raggruppamenti temporanei di operatori economici

Se il raggruppamento è già formalmente costituito, ai sensi dell'articolo 48 del Codice e dell'articolo 92 del Regolamento, l'offerente dovrà presentare copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, una







dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

Se il raggruppamento non è ancora costituito, ai sensi dell'art. 48 del Codice, gli operatori economici, in sede di offerta, devono dichiarare di volersi costituire, in caso di aggiudicazione, in raggruppamento temporaneo, ed altresì impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente qualificato come mandatario, ai sensi dell'art. 48, comma 12, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre:

- a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per quanto di propria pertinenza, l'assenza dei motivi di esclusione, nonché:
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti di capacità tecnica;
- b) indicazione dei servizi o delle parti di servizi che ciascun operatore economico intende assumere, dichiarate nella Appendice 1 al DGUE;
- c) i requisiti di capacità tecnica devono essere posseduti dall'operatore economico mandatario o capogruppo in misura non inferiore rispetto a ciascun operatore economico mandante;
- d) ai sensi dell'articolo 4, del decreto ministeriale n. 263 del 2016, nel raggruppamento deve essere garantita la presenza di almeno un giovane professionista nello staff di progettazione, iscritto al pertinente Ordine o Albo professionale, laureato in una disciplina tecnica attinente l'ingegneria, la geologia o l'architettura, abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione; a tale giovane professionista non è richiesto il possesso di requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria; il giovane professionista può essere:
- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016 o all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 34 del 2013, un amministratore o socio, purché professionista iscritto al pertinente Ordine o Albo;
- un dipendente con rapporto organico con l'offerente;
- un consulente su base annua;
- e) agli operatori economici mandanti non è richiesto il possesso di un requisito minimo.

## <u>Note di chiarimento ai requisiti dei Raggruppamenti temporanei</u> (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, riquadro b), del DGUE)

- 1. Si rammenta che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare nel proprio DGUE esclusivamente i propri requisiti e non richiamare o ripetere i requisiti degli altri operatori economici raggruppati. L'individuazione della sufficienza dei requisiti è fatta d'ufficio dalla Stazione appaltante mediante la somma dei requisiti di tutti gli operatori economici raggruppati.
- Costituisce eccezione alla nota n. 1 l'Appendice 1 al DGUE, con la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato, che può essere presentata anche dal solo mandatario o capogruppo ma che deve riportare la ripartizione delle prestazioni tra tutti gli operatori economici raggruppati.







#### Reti di imprese e contratti di rete (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Gli operatori economici aggregati in contratto di rete ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge n. 180 del 2011, e dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto o dichiarazione avente gli stessi contenuti;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui al citato articolo 3, comma 4-ter, lettera e), qualora previsto dal Contratto di rete o dell'operatore delegato mandatario;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete;
- d) per ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete, il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza di cause di esclusione) e speciale (idoneità professionale e capacità tecnica) previsti dalla presente procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese o i consorzi stabili, in quanto compatibile.

I requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

## • Consorzi stabili e consorzi di cooperative e di imprese artigiane (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

Ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, i consorzi stabili e i consorzi di cooperative devono indicare:

- a) se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- b) il consorziato o i consorziati, se diversi da quelli di cui alla lettera a), che apportano i requisiti per la partecipazione del consorzio se quest'ultimo è sfornito dai requisiti in proprio;
- c) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori ai sensi della lettera a), o che apportano i requisiti al consorzio ai fini della partecipazione alla gara ai sensi della lettera b) non devono incorrere nei motivi di esclusione e presentare le relative dichiarazioni per quanto di propria pertinenza, preferibilmente utilizzando il DGUE.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).







**È vietato** al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

**È vietato**, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.







Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

### 4.3 MOTIVI DI ESCLUSIONE

#### 4.3.1 Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 80, comma 1 del Codice)

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;







- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, del DGUE)

- Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i
  provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della
  commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della
  partecipazione alla gara.
- 2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa viene data motivata comunicazione dell'esclusione all'operatore economico.
- 4. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 5. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata di esclusione è:
  - --- perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
  - --- pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  - --- pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  - --- nei casi di cui ai precedenti punti, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, pari alla durata della pena principale.
- 6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.

# 4.3.2 Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza di:

a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;







b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

- 1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) partecipanti alla procedura, oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
- 2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti partecipanti alla procedura, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

# 4.3.3 Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi nei confronti:

- a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:
  - 1) in caso di professionista individuale: titolare;
  - 2) in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
  - 3) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci o direttore tecnico;
  - 4) in caso di società in accomandita semplice: soci, accomandatario, direttore tecnico;
  - 5) in caso di altri tipi di società o consorzio (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
    - --- i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
    - --- il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
    - --- il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
    - --- i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
    - --- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
    - --- limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiori a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio di maggioranza, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
    - --- gli institori e i procuratori generali;
    - --- i direttori tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
- b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno







antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui il presente Documento fa riferimento, limitatamente ai motivi di cui ai precedenti punti. Qualora ricorra la condizione ostativa nei confronti di un soggetto cessato, l'esclusione è disposta qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 3 (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, del DGUE)

- 1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
- 2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
- 3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'offerente abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.
- 4. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 5. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente e cessionario.
- 6. Nel caso l'operatore economico abbia stipulato contratti d'affitto di azienda o di ramo d'azienda,







l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dell'azienda affittante o locatrice.

- 7. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
- 8. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostativa o potenzialmente ostativa, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

# 4.3.4 Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa:
  - --- al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
  - --- al rilascio della certificazione degli enti previdenziali, quali le Casse professionali autonome, non aderenti al sistema del DURC.

# Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

- 1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- 2. Quanto alla lettera b):
  - --- il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
  - --- non è considerato ostativo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostativa al rilascio del DURC.
- 3. La disciplina del DURC non è applicabile agli operatori economici che non hanno l'obbligo di iscrizione alle gestioni di INPS e INAIL, in quanto senza dipendenti iscritti alle predette gestioni, anche separate, e che contemporaneamente sono iscritti alle casse professionali autonome.







# 4.3.5 Ulteriori motivi di esclusione (articolo 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter),c-quater),d), e), del Codice)

È altresì escluso dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto l'operatore economico che ricade in una delle seguenti situazioni:

- a) aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'allegato X del Codice;
- b) sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110 del Codice;
- c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali (lettere c), c-bis), c-ter), c-quater)):
  - --- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata per inadempimento, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni comparabili;
  - --- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
  - --- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - --- grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
- e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice.

# Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c),c-bis),c-ter),c-quater), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

- 1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
- 2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:
  - --- gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su







autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario;

- --- in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- --- in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
- 3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice" (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017).
- 4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'operatore economico.

# 4.3.6 Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice)

L'esclusione è altresì disposta se per l'operatore economico ricorre una delle seguenti condizioni:

- f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- f-bis) ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza e, in ogni caso, l'esclusione va disposta se la violazione eventualmente accertata non è stata rimossa;







- i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, ovvero non certifichi o autocertifichi la insussistenza del requisito;
- pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
- m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

# Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m)) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

- 1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
- 2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli operatori economici individuali.
- 3. Ai fini della lettera i), l'operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.
- 4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
- 5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera I), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, dal procuratore della Repubblica all'ANAC, devono risultare sul sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

# 4.3.7 Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. N. 165 del 2001)

# (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

È escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti partecipanti alla procedura di gara, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore







economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*).

# 5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti, oltre all'assenza delle cause di esclusione di cui al punto 4.3, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito indicati.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

# 5.1 FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO (FVOE)

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati al successivi commi del presente articolo avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Ai sensi della Delibera ANAC n.464 del 27 luglio 2022, in adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del D.Lgs 50/2016, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, per la verifica dei requisiti degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, la Stazione Appaltante si avvale dell'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

In particolare, mediante il FVOE sono effettuati:

- la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici.
- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;







- il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;
- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.

### Per l'utilizzo del FVOE:

- a) il RUP della stazione appaltante indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
- b) l'operatore economico che intende partecipare alla procedura in oggetto, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche nel caso in cui la stazione appaltante scelga di operare mediante l'inversione procedimentale prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 55/19 fino al 30/6/2023, per i settori ordinari, e dall'articolo 133 comma 8, del codice dei contratti pubblici per i settori speciali. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato;
- c) in caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico;
- d) in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice che, in prima applicazione, sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice, attraverso il FVOE sono i seguenti:

- Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- Anagrafe delle sanzioni amministrative selettivo ex art.39 d.P.R. n.313/2002 dell'impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
- Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa
- Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);







- Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato
- nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
- Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 10, del Codice, sono rese disponibili dall'Autorità nell'ambito del FVOE.

L'FVOE sostituisce l'AVCpass a partire dalla data in vigore della succitata Delibera.

L'utilizzo e il funzionamento del FVOE avvengono in conformità a quanto riportato nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti, disponibile alla pagina: <a href="https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti">https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti</a>.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

# 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

# 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) del Codice:

- a) limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria: ISCRIZIONE nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.
  - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
- b) iscrizione agli **Ordini professionali** di pertinenza, ai sensi delle vigenti leggi in materia di esercizio della relativa professione, in particolare:







- all'Ordine degli Ingegneri o abilitazioni equipollenti;
- all'Ordine dei Geologi o abilitazioni equipollenti;
- all'Ordine degli Architetti o abilitazioni equipollenti;
- all'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali o abilitazioni equipollenti;
- iscrizione nell'elenco degli Archeologi istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, oppure anche in assenza della predetta iscrizione, possesso diploma di laurea magistrale in materie della classe «LM-2 Archeologia» (secondo il d.m. n. 270 del 2004, corrispondente alla classe «2/S Archeologia» del d.m. n. 509 del 1999), oltre ai requisiti per essere definito Archeologo di l° fascia.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini dell'ammissione dovrà essere garantita la presenza di:

- a) almeno un Ingegnere per gli aspetti tecnici, geotecnici, strutturali e simili;
- b) almeno un **Geologo** per le prestazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 1963 e all'articolo 31, comma 8, secondo periodo;
- c) un **soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza** e la salute nei cantieri, di cui all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) un **professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche** ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice;
- e) un **archeologo** con iscrizione nell'elenco istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, che abbia i requisiti di Archeologo di l° fascia.

Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dello staff tecnico impiegato sono inoltre raccomandati professionisti ulteriori con specifica e comprovata esperienza nel rispettivo ambito:

- f) **Architetto** per gli aspetti ambientali e del paesaggio, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;
- g) **dottore Agronomo** o dottore Forestale per gli aspetti dell'ecosistema vegetazionale, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;

I professionisti "Geologo", "Agronomo" non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti.

Si fa presente che il divieto di partecipazione plurima alla procedura di gara opera anche in relazione alle figure del Geologo ed Agronomo, anche se individuati come consulenti/collaboratori.

Si richiede che uno tra i professionisti presenti nella struttura operativa, dovrà essere **responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi** di cui al DM 11 ottobre 2017 ed al DM 7 marzo 2012.

Un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.







Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)

- 1. Il requisito di cui alla lettera a) non è richiesto per gli offerenti professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali").
- 2. I requisiti di cui alla lettera b) sono obbligatori a pena di esclusione.
- 3. I requisiti di cui alla lettera c) e alla lettera d) non sono obbligatori per l'ammissione ma sono raccomandati in quanto concorrono alla valutazione dell'offerta tecnica.
- 4. In ogni caso i requisiti devono riferirsi ai professionisti presenti negli operatori economici ai fini dell'ammissione e devono essere indicati l'Ordine di appartenenza, la circoscrizione territoriale, il numero di iscrizione e, per i giovani professionisti obbligatori nei raggruppamenti temporanei, anche la data di abilitazione.

# 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

**L'importo stimato dell'onorario dei servizi di ingegneria** in parola, (con riferimento all'art. 24, comma 8 del D.L. 50/2016 e al D.M. 17.06.2016) **ammonta complessivamente ad € 276.191,15** come di seguito indicato:

Prestazione	ID OPERE	Corrispondenza L. 143/49 classe	Importo lavori	Onorario
Progettazione INFRASTRUTTURE	V.02	VI/a	€ 7.958.351,84	€ 276.191,15

Pertanto i requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

a) il fatturato globale minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del nuovo Codice dei contratti (D.lgs. 50/2016), espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo a base d'asta (importo delle indagini e relative spese escluso), ossia non inferiore a € 364.336,72 IVA esclusa.

Il suddetto requisito, concernente il fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza dei servizi in appalto e della strategicità delle opere su cui medesimi servizi vanno espletati. Esso è, quindi, diretto a soddisfare l'esigenza della Stazione Appaltante di selezionare i soggetti professionali in possesso di adeguata pregressa e specifica esperienza nel settore.

<u>La comprova del requisito</u> è fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;







 dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali.

In caso di raggruppamento temporaneo il massimale può essere raggiunto cumulando i singoli fatturati degli operatori raggruppati. Non possono invece concorrere alla definizione del requisito i fatturati riferiti a professionisti cooptati ovvero individuati come consulenti/collaboratori.

# 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver eseguito **negli ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del presente Documento:

a) servizi tecnici, di cui all'articolo 157, commi 1 e 2 del Codice, analoghi a quelli oggetto della presente procedura di importo non inferiore a 1 (una) volta l'importo dei lavori appartenente alla Classificazione «V.02» così come indicato nella tabella che segue (Allegato XVII, parte II, lettera a), punto ii, del Codice);

Prestazione	ID OPERE	Corrispondenza L. 143/49 classe	Importo Requisito
Progettazione definitiva ed esecutiva INFRASTRUTTURE	V.02	VI/a	€ 7.958.351,84

L'operatore economico che apporta il requisito deve allegare una distinta che specifichi, per ciascun lavoro per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'offerente, con le seguenti precisazioni:

- a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro:
  - l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati;
  - la descrizione sommaria con la destinazione specifica e l'ubicazione;
  - la Classificazione con lo «ID Opere» pertinente o la classe e categoria pertinenti, a seconda della condizione temporale pertinente di cui ai punti a.2) e a.3);
  - il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al punto a.4);
  - l'operatore economico che ha svolto il servizio;







- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine);
- l'importo dei lavori, come individuato al punto a.6);
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico dichiarante nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;
- a.2) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto a.3):
  - a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo "ID Opere" di cui al punto 2.2, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 giugno 2016, con le precisazioni;

ID opere	Lavori analoghi utilizzabili	Lavori <u>non</u> utilizzabili	
V.02	V.03	V.01	

 prima del 21 dicembre 2013 sono utilizzabili lavori classificati nella classe e categoria «VII/a» di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949;

categoria	Lavori analoghi utilizzabili	Lavori <u>non</u> utilizzabili
VI/a	VI/a, VI/b	Tutti ad esclusione degli utilizzabili

- in ogni caso, sono utilizzabili lavori ai quali non sia stata attribuita una classificazione oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto al punto 2.2, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori stradali;
- quanto sopra illustrato, in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, anche in parziale distonia con quanto previsto dal Capo V delle Linee guida n. 1 di ANAC, in relazione all'individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;
- a.3) i lavori utilizzabili sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, commi 1 e 2, del Codice; tuttavia <u>un lavoro non può essere utilizzato più di una volta se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;</u>
- a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;
- a.5) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è:
  - quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato; l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché







relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;

- quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
- quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
- quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
- a.6) il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro, purché indivisibile e imputabile all'offerente se singolo o ad un solo operatore economico in caso di offerente raggruppato;
- a.7) possono essere utilizzati tutti i servizi di ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, così come previsto nelle linee guida Anac.

Si raccomanda, in relazione al requisito di cui alla lettera a), di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell'importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.

Nei raggruppamenti temporanei i suddetti requisiti devono essere posseduti dal mandatario in misura strettamente maggiore rispetto a ciascun mandante con l'evidente scopo di garantire che il mandatario all'interno del RTP ed in termini assoluti sia il soggetto più qualificato e pertanto sia affidatario della parte preponderante dell'appalto.

b) servizi tecnici (cosiddetti "servizi di punta"), di cui all'articolo 157, commi 1 e 2 del Codice, analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo di un unico lavoro oppure costituito dalla somma degli importi di non più di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,50 (zero virgola cinquanta) volte l'importo dei lavori così come indicato nella tabella che segue, appartenente alla Classificazione «V.02» (Allegato XVII, parte II, lettera a), punto ii, del Codice)

Prestazione	ID OPERE	Corrispondenza L. 143/49 classe	Importo Requisito di punta
Progettazione definitiva ed esecutiva INFRASTRUTTURE	V.02	VI/a	€ 3.979.175,92

### A tale scopo:

- b.1) l'operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera a);
- b.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile del lavoro o delle coppie di lavori di cui al presente requisito, all'interno della medesima distinta di cui alla precedente lettera a);
- b.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera a) fermo restando che al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere più di due lavori;







b.4) gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera b) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera a);

Il requisito può essere apportato da qualunque raggruppato ma il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici.

<u>La comprova del requisito</u>, è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- c) Possesso dei seguenti **titoli di studio e/o professionali** da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti della struttura tecnico-operativa/gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell'azienda):
  - a) Laurea in Ingegneria e/o Architettura;
  - b) Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri;
  - c) Iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
  - d) Abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - e) Iscrizione nell'elenco degli Archeologi istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, che abbia i requisiti di Archeologo di l° fascia.

<u>Per la comprova del requisito</u> sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- d) **unità di personale tecnico medio annuo** utilizzato **negli ultimi 3 (tre) anni** antecedenti alla data del presente Documento, **non inferiore a 6 unità**. Ai fini del presente requisito:
  - d.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:
    - il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
    - i soci professionisti attivi in caso di società;
    - i dipendenti tecnici a tempo pieno;
    - i dipendenti tecnici a tempo parziale con la riduzione proporzionale rispetto al tempo pieno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
    - i dipendenti tecnici con contratto di lavoro intermittente o a tempo determinato, ai sensi rispettivamente degli articoli 13 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 in relazione al







periodo di lavoro effettivamente svolto, eventualmente ridotto se a tempo parziale;

- i consulenti o collaboratori (professionisti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l'operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA).
- d.2) per personale tecnico utilizzato si intendono inoltre, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni, i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- d.3) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:
  - ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
  - riducendo proporzionalmente la durata per i soggetti non impiegati a tempo pieno;
  - sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno del periodo costituiti dai tre anni utili;
  - dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
  - dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3, quale numero degli anni utili computabili;
- d.4) non possono essere computati:
  - prestatori di lavoro accessorio (voucher) di cui al Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
  - professionisti cooptati;
- d.5) in ogni caso il personale tecnico computabile deve essere titolare di mansioni tecniche per cui non possono essere computati soggetti addetti a compiti amministrativi o a mansioni diverse da quelle connesse ai servizi tecnici;
- d.6) per gli operatori partecipanti quali liberi professionisti il requisito relativo al numero medio annuo di personale tecnico va inteso come possesso delle unità minime stimate, per lo svolgimento delle prestazioni in appalto. I liberi professionisti potranno raggiungere il predetto numero mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Nei raggruppamenti temporanei i suddetti requisiti devono essere posseduti dal mandatario in misura strettamente maggiore rispetto a ciascun mandante con l'evidente scopo di garantire che il mandatario all'interno del RTP ed in termini assoluti sia il soggetto più qualificato e pertanto sia affidatario della parte preponderante dell'appalto.







Si specifica che per media annua non si intende la disponibilità per ciascun anno, bensì la disponibilità nel triennio utile divisa aritmeticamente per i 3 (tre) anni.

Il requisito è raggiungibile, con parziale scostamento dalle disposizioni di cui al punto 2.2.2.1, lettere d) ed e), delle Linee guida n. 1 di ANAC, senza operare distinzioni tra dipendenti e collaboratori di professionisti singoli e associati e dipendenti e collaboratori di società, in applicazione del principio comunitario del divieto di discriminazione tra operatori economici.

# La comprova del requisito, è fornita mediante:

- gli atti costitutivi vigenti per le associazioni professionali e le società, con il certificato camerale storico, con il libro unico del lavoro di cui agli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 per i dipendenti, con i contratti e le fatture per i collaboratori professionisti a partita IVA;

# 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione agli Ordini professionali di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera a.1) deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dal soggetto che esegue la prestazione.







Il requisito del servizio di punta di cui al precedente punto 6.3 lettera a.2) deve essere posseduto per intero dal soggetto che esegue la prestazione.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

I requisiti relativi a:

- possesso dei titoli di studio e/o professionali di cui al punto 6.3 lett. b);
- unità di personale tecnico medio annuo di cui al punto 6.3 lett. c);

devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme.

#### 6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1. lettera **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- 2. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in forma associata ex art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:







- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 (cinque) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### 8. SUBAPPALTO

Ai sensi del 31, comma 8, del Codice, le prestazioni affidate non possono essere subappaltate, salvo quelle di seguito indicate:

- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche;
- mera redazione grafica degli elaborati progettuali.

Il progettista può affidare a terzi, attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'operatore economico indica, nel DGUE (parte II, Sezione D), le prestazioni che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Per ogni altro aspetto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.







#### 9. GARANZIA PROVVISORIA

In applicazione dell'articolo 93, comma 10, del Codice, non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.

### 10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i luoghi dove sono ubicati gli interventi oggetto dei servizi in appalto è obbligatorio in quanto strettamente necessario per la predisposizione delle offerte in considerazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b), decreto legge n.76/20, convertito in legge n. 120/20, come modificato dal decreto legge n. 77/21, convertito in legge n.108/21.

L'accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell'ente appaltante. Il sopralluogo obbligatorio deve essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito:

- a) l'offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);
- b) le immagini fotografiche, costituite da una o più riprese fotografiche devono essere riprodotte a stampa a colori e catalogate in ordine crescente;
- c) ai fini della validità della comprova dell'avvenuta visita dei luoghi la documentazione fotografica è corredata obbligatoriamente da una dichiarazione di responsabilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale si dichiara di aver effettuato il sopralluogo personalmente, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente. In caso forma aggregata la sottoscrizione deve essere fatta dal legale rappresentante e/o direttore tecnico dell'operatore economico mandatario o capogruppo, qualora il raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario è già costituito; nel caso di temporaneo / consorzio da costituirsi la presente attestazione dovrà essere prodotta da ogni componente;
- d) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;
- e) la mancata allegazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

La documentazione inerente l'effettuazione del sopralluogo dovrà essere inserita all'interno della Busta Amministrativa, senza limiti di cartelle.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

# 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, <u>a pena di esclusione</u>, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un **importo pari a € 20,00** [euro venti/00] secondo le modalità







di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 in Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021 pubblicata al seguente link <a href="https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020">https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-29-dicembre-2020</a>.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <a href="https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac">https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac</a>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto versamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

### 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica di e-procurement in uso presso questa Amministrazione.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L'offerta, unitamente a tutta la documentazione richiesta, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore \_\_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_\_ a pena di irricevibilità esclusivamente attraverso l'utilizzo della citata Piattaforma. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare offerta per sé, ovvero quale mandatario di operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi







dell'articolo 48 comma 2 del Codice, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato dalle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

Nel caso di RTP / Consorzio le operazioni all'interno della piattaforma telematica dovranno essere effettuate dall'operatore "capogruppo" o "mandatario" del raggruppamento che, attraverso l'apposita funzione presente in Piattaforma, dovrà attribuire al raggruppamento un nome convenzionale che verrà utilizzato dalla Stazione Appaltante per identificare celermente il raggruppamento in fase di gara, fermo restando la composizione dello stesso e gli obblighi di rappresentanza posti all'impresa mandataria.

In seguito la mandataria dovrà specificare i dati anagrafici e le quote di partecipazione di ciascun membro del raggruppamento.

# 12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario che l'Operatore Economico:

- sia in possesso di idonea strumentazione hardware e software per accedere al portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara;
- sia in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali;
- sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- si registri alla piattaforma telematica di gara, ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata;
- acceda all'area riservata, dopo aver ottenuto le credenziali di accesso alla piattaforma telematica.

La presentazione dell'offerta prevede il caricamento dei documenti digitali e/o dei documenti sottoscritti digitalmente nelle seguenti buste virtuali denominate:

- Busta Amministrativa;
- Busta Tecnica;
- Busta Economica.

Oltre il termine di presentazione delle offerte, la Piattaforma non consentirà all'operatore economico la presentazione dell'offerta.

La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte e il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, ecc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;







- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite mail/PEC.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda: è sempre possibile verificare, direttamente tramite il Portale, il corretto invio della propria offerta e la lista dei file trasmessi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata e che la stessa è conforme ai principi dell'equo compenso, adeguata alle prestazioni da svolgere e rispettosa della dignità professionale.

# L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

# 12.2 Firma digitale

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto, in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la







Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

#### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
  essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili
  con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il







contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

E' escluso il concorrente che non provvede nei termini alla regolarizzazione o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio.

Non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui ai seguenti punti:

- in una o più d'una delle dichiarazioni, ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure ha esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- incorre in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma dei requisiti posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione della qualificazione dell'offerente;
- in caso di ricorso all'avvalimento, abbia presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- non ha assolto l'obbligo di sopralluogo in sito, oppure il sopralluogo è stato effettuato da soggetto diverso da quelli ammessi.

# E' escluso il concorrente:

- le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia adeguatamente provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;
- per il quale sussistono irregolarità essenziali, ex art. 83 comma 9 sesto periodo, del Codice.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione".

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

# 14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma "Empulia" la seguente documentazione:

- 1) Domanda/istanza di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) Dichiarazione di cooptazione [facoltativa];
- 3) **DGUE**







# 4) Dichiarazioni integrative al DGUE:

- Appendice 1 Appendice al DGUE Sezione A, Parte II
- Appendice 2 Appendice al DGUE Sezione C, Parte II
- Appendice 3 Appendice al DGUE Sezione C, Parte IV (Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici)
- Appendice 4 Appendice al DGUE Sezione C, Parte IV (Unità di personale tecnico medio annuo utilizzate).
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC pari a 20,00€;
- 6) **PASSoe:** di cui all'art. 2, comma 3.b) delibera n. 464 del 27 luglio 2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Si stabilisce che:
  - gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio «PASSOE»;
  - gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell'operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori economici mandanti che hanno conferito il mandato;
  - in caso di avvalimento, l'ausiliaria deve creare la propria componente del «PASSOE»;
  - in caso di cooptazione, il cooptato deve creare la propria componente del «PASSOE» qualificandosi come "mandante";

## 7) documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. La marca da bollo si intende dovuta per ogni domanda di partecipazione, pertanto, in caso di partecipazione come costituendo RTP, essa è dovuta una sola volta. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

8) **Documentazione a comprova dell'avvenuto sopralluogo sui luoghi**, comprensiva della documentazione fotografica;







- 9) Solo nel caso studi associati: **statuto dell'associazione professionale** e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
- 10) Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Si chiede di utilizzare esclusivamente il modello di D.G.U.E. pubblicato sulla G.U.R.I. n. 174 del 27/07/2016, allegato al presente Disciplinare oppure reperibile all'indirizzo <a href="http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue">http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue</a>, e non il modello europeo in quanto non contenente tutto quanto richiesto nel modello vigente in Italia.

# Note di chiarimento alla documentazione amministrativa:

- 1. Le informazioni di cui all' "individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione" e il possesso dei requisiti di qualificazione sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.
- 2. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle eventuali appendici predisposte dalla Stazione appaltante ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.
- 3. L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione, che per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc..
- 4. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.

### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Modello istanza di partecipazione".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).







Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, tra le altre:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale;
- i componenti e ruolo del gruppo di lavoro;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 ed al DM 7 marzo 2012 e ss.mm.ii.;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale di questa Amministrazione e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il protocollo di legalità allegato. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.







La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.







#### 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un un'autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione definiti nel bando di gara, in capo all'operatore economico.

Il concorrente compila il <u>DGUE</u> in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016 e successive modifiche: il modello, oltre che in allegato, è reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo: <a href="http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue">http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue</a>.

La compilazione deve essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento temporaneo d'imprese (RTI).

Si avverte che, a seguito delle modifiche normative intervenute (D.Lgs. n. 56/2017, D.L. n. 135/2018 conv. in Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019, conv. in L. 14 giugno2019, n. 55, D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, e Legge n. 238/2021), fino all'adeguamento a tali modifiche da parte del MIMS del modulo del DGUE (recepito a sistema), ciascun soggetto che compila il DGUE è tenuto ad allegare una dichiarazione integrativa redatta ai sensi di legge.

Il DGUE è richiesto all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia in forma aggregata, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari (in caso di avvalimento).

Le professionalità raccomandate che concorrono all'ammissione e/o all'adeguatezza e multidisciplinarietà dello staff tecnico impiegato, se individuati in un collaboratore o consulente, ovvero aventi rapporto organico con l'offerente, devono essere indicati nel DGUE dell'operatore con cui hanno instaurato il rapporto giuridico. Se il professionista raccomandato è cooptato ovvero incardinato come mandante in raggruppamento temporaneo deve compilare opportunamente il proprio DGUE.

# Il DGUE è articolato come segue:

- Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto (precompilata dalla Stazione appaltante).
- Parte II. Informazioni sull'operatore economico.
- Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: individuazione e forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla g) dell'art. 45, comma 2, del Codice; inoltre:
  - modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
  - in caso di R.T.P. indicazione degli operatori economici in raggruppamento; lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;
  - in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.







Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. E' riservata all'operatore economico che ricorre al subappalto.

# Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice)

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale (art. 80 comma 1 del Codice); inoltre, se ricorre il caso:

- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;
- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti;
- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati; (in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i pertinenti quadri della stessa sezione A).

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro;
- misure fallimentari, concordatarie o altre misure, con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;
- gravi illeciti professionali con informazioni su tali illeciti; (in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare il pertinente quadro della sezione C);
- conflitti di interesse o condizioni di distorsione della concorrenza relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche; in tal caso fornire le opportune informazioni;
  - (in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare il pertinente quadro della stessa sezione C).

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia;
- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale con indicazione delle stesse:
- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni;
- violazione del divieto di intestazione fiduciaria;
- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;
- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni;
- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in







concorrenza tra di loro; in tal caso fornire le opportune informazioni;

- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alle modifiche normative intervenute (D.Lgs. n. 56/2017, D.L. n. 135/2018 conv. in Legge n. 12/2019, D.L. n. 32/2019, conv. in L. 14 giugno 2019, n. 55, D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020, e Legge n. 238/2021), ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1 lettera b-bis), comma 4 (comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120/2020), comma 5 lettere c), c-bis), c-ter), c) quater, f-bis) e f-ter) del Codice, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00.

# Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice)

Sezione A. Idoneità:

- possesso dell'iscrizione all'ordine professionale o agli ordini professionali;
- limitatamente agli operatori in forma societaria: iscrizione alla C.C.I.A.A.

# Sezione B. Capacità economica e finanziaria

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara (art. 83, comma 4, lett. a del Codice).

# Sezione C. Capacità tecniche e professionali:

- servizi tecnici. L'individuazione di dettaglio dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi nel periodo di riferimento è riportata nell'appendice 3 alla Sezione C, Parte IV del DGUE.
- professionisti di cui l'operatore economico dispone con relative iscrizioni professionali;
- titoli di studio e professionali di cui sono in possesso i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppo di lavoro, specificando la rispettiva posizione giuridica (titolare, contitolare /associato, socio professionista attivo, direttore tecnico, dipendente ecc.).
- numero del personale tecnico impiegato nei tre anni precedenti. L'individuazione di dettaglio è riportata nell'Appendice 4 alla Sezione C, Parte IV del DGUE;
- con riferimento al precedente punto, individuazione delle professionalità particolari richieste:
  - il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (art. 24, comma 5, secondo periodo, del Codice);
  - il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all'art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008;
  - per i raggruppamenti temporanei, il professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni, con specificazione della data di abilitazione.

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità







# Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati *(omesso in quanto non pertinente)*Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né i rispettivi documenti di riconoscimento.

# 14.2.1 Appendici integranti il DGUE.

Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere contenute nelle parti ordinarie del DGUE. Le appendici, predisposte dalla Stazione appaltante, sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest'ultimo comprende automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate. Per la presente procedura di gara, sono così articolate:

- 1. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico), con la distribuzione dei servizi di pertinenza di ciascun operatore economico raggruppato.
- 2. Avvalimento, con l'indicazione dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- 3. Individuazione dettagliata dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; vanno individuati solo i lavori appartenenti alle Classificazioni della Categoria di Lavori, che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C; ogni operatore deve dichiarare i lavori per i quali sono stati svolti i propri servizi tecnici; ripetere il quadro per ciascun lavoro individuato fino al raggiungimento del requisito.
- 4. Individuazione dettagliata del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, che hanno concorso al requisito dichiarato alla Parte IV, Sezione C; ogni operatore deve dichiarare le proprie unità di personale tecnico.

# Note di chiarimento alle appendici al DGUE

- 1. L'appendice 1 deve essere compilata solo in caso di raggruppamento temporaneo dall'operatore economico mandatario o capogruppo, con l'indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere omessa da questi ultimi.
- 2. L'appendice 2 deve essere compilata solo in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria fermo restando l'obbligo di presentazione del contratto di avvalimento.
- 3. L'appendice 3 deve essere compilata da ciascun operatore economico che apporta i requisiti, limitatamente ai propri requisiti e non a quelli di eventuali altri operatori del raggruppamento. In caso di raggruppamento, può essere omessa dagli operatori economici che non apportano alcun requisito utile alla partecipazione.
- 4. L'appendice 4 deve essere compilata da ciascun operatore economico che apporta i requisiti, limitatamente ai propri requisiti e non a quelli di eventuali altri operatori del raggruppamento. In







caso di raggruppamento, può essere omessa dagli operatori economici che non apportano alcun requisito utile alla partecipazione.







# 14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

# 14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

# Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSoe dell'ausiliaria.

# 14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

# Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice







conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
  - copia del contratto di rete;
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
  - copia del contratto di rete;
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;







c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### 15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma.

La busta virtuale B – Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, la documentazione dell'Offerta Tecnica, costituita dagli elaborati necessari alla valutazione degli elementi di cui ai criteri di aggiudicazione del bando di gara, suddivisi in sub-elementi, come meglio specificati nel successivo par. 17.1. Tale documentazione dovrà essere in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato. Nel caso di documenti analogici (cartacei), essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante o soggetto legittimato. Il tutto deve avvenire nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante, ed integra automaticamente la documentazione posta a base di gara, compreso lo schema di contratto e confluisce nel predetto atto di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo; i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica, pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

Fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di cui alla successiva tabella riportata nel par. 17.1 - che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione degli elaborati, l'**Offerta Tecnica deve presentare i seguenti contenuti**:

1) con riferimento all'elemento numero 1 della Tabella al par. 17.1 il concorrente deve illustrare un intervento analogo a quello oggetto delle prestazioni in gara, che l'offerente ritenga maggiormente significativo per contenuto, qualità e affidabilità progettuale cui si riferiscono gli interventi da progettare, secondo i diversi sub-elementi di valutazione considerati.

Tale intervento deve essere illustrato mediante:

- documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, con fotografie, con *fotorendering* o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'offerente, anche combinate tra di loro);
- relazione descrittiva dell'intervento scelto, che illustri, a titolo di spiegazione o







approfondimento, le rappresentazioni grafiche su citate, con l'indicazione:

- (i) dei contenuti valorizzati nel progetto sotto il profilo ingegneristico e geologico;
- (ii) dei contenuti valorizzati nel progetto sotto i profili ambientali, paesaggistici, agricolo-forestali e archeologici e della valorizzazione delle competenze multidisciplinari espresse nell'intervento;
- (iii) dell'analogia con gli interventi oggetto della prestazione, integrata con le caratteristiche oggettive di natura geologica e ambientale;
- (iv) del livello o, se più di uno, dei livelli di progettazione svolti, se è stato prestato anche il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l'indicazione dei professionisti che hanno partecipato alla progettazione e del loro livello di responsabilità (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»);

Si specifica che l'intervento illustrato deve essere stato progettato dall'offerente (o da un professionista con rapporto organico con l'offerente) e, in caso di offerente in Forma aggregata, dal mandatario o capogruppo.

Tale progettazione deve essere stata svolta dall'offerente in misura prevalente nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; i contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati ai fini della valutazione del presente elemento sono quelli relativi al progetto presentato.

La progettazione deve essere stata almeno conclusa nel decennio antecedente la data del presente documento; non è necessariamente un servizio dichiarato ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica; non può essere oggetto di avvalimento.

2) con riferimento all'elemento **numero 2** della Tabella al par. 17.1 il concorrente deve illustrare le attività che si intendono svolgere e le modalità di esecuzione del servizio.

Tali caratteristiche del servizio devono essere illustrate mediante una **relazione metodologica** suddivisa in capitoli o paragrafi, ciascuno riguardante ogni sub-elemento di valutazione tecnica. Il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia del progettista, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano.

La relazione metodologica deve contenere, a pena di irrilevanza sotto il profilo della sua valutazione, l'illustrazione operativa, sotto il profilo metodologico e procedurale, delle soluzioni proposte per identificare le criticità infrastrutturali dell'intervento da realizzare che hanno diretta influenza sulle attività tecniche di progettazione cui si riferiscono i servizi da affidare.

Tale relazione deve altresì contenere la descrizione dell'organizzazione del gruppo di lavoro con l'illustrazione in forma sintetica:

- dei profili professionali e curricolari dei soggetti (persone fisiche) che si intendono impiegare nello svolgimento dei servizi;
- del loro grado o livello di impiego e di impegno nei servizi da affidare, purché siano nella disponibilità dell'offerente secondo quanto dichiarato nella documentazione







#### amministrativa.

I contenuti di natura professionale e multidisciplinare indicati nella relazione metodologica, ai fini della valutazione del presente elemento, devono essere quelli attualmente disponibili in capo all'offerente e che lo stesso si impegna ad utilizzare nella prestazione dei servizi da aggiudicare.

quanto all'elemento numero 3 della Tabella al par. 17.1 il concorrente, mediante la redazione di una relazione, deve descrivere dettagliatamente - ma al contempo con sinteticità, le soluzioni che consentono la migliore compatibilità delle opere previste ed il loro inserimento nel contesto locale in relazione ai vincoli (idrogeologico, ambientali, archeologici e architettonico - paesaggistici) e alle interferenze presenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.
Il contenuto della relazione è lasciato all'autonomia dell'offerente.

## L'Offerta Tecnica deve essere costituita dai seguenti elaborati:

- 1) elemento **numero 1** della Tabella al par. 17.1:
  - --- per la documentazione grafica: un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure di 6 (sei) schede in formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;
  - --- per la relazione descrittiva dell'intervento: un numero massimo di 5 (cinque) cartelle;
- 2) elemento **numero 2** della Tabella al par. 17.1:
  - --- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica: un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4;
  - --- per la relazione tecnica illustrativa: un numero massimo di 20 (venti) cartelle;
- 3) elemento **numero 3** della Tabella al par. 17.1:
  - --- per una eventuale integrazione con rappresentazione grafica: un numero massimo di 1 (una) scheda in formato A3, oppure di 2 (due) schede in formato A4;
  - --- per la relazione tecnica illustrativa: un numero massimo di 10 (dieci) cartelle.

Il numero delle schede e delle cartelle di cui innanzi, costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'**Offerta Tecnica.** Il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma qualora vengano superati i limiti di pagine e schede sopra previste, la Commissione non valuterà la parte eccedente; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione.

In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- le relazioni devono essere così organizzate: numerate con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», in carattere *Time New Romans* di dimensione non inferiore a 10 (dieci), allineamento giustificato e con interlinea 1;
- gli elaborati tecnici (relazioni e grafici) dovranno essere firmati dal tecnico redattore e dal legale







rappresentante della ditta in formato digitale .p7m;

- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte, con le modalità di cui al precedente punto, da tutti gli operatori economici raggruppati;
- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate a corredo delle suddette relazioni, rese come dichiarazioni sostitutive di notorietà;
- la commissione terrà conto nella valutazione anche della intellegibilità e della chiarezza della documentazione prodotta dai concorrenti e riterrà ininfluenti in fase di valutazione contenuti non funzionali al progetto.

Per "cartelle" si intendono le "facciate", in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni;

Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica.

Nel caso in cui l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni.

## L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
- in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca.

Le proposte migliorative possono riguardare modalità tecnico operative ritenute dall'offerente di completamento e di perfezionamento per ottimizzare le prestazioni poste a base di gara anche sotto gli aspetti dell'esecuzione dei lavori, gestione e controllo delle opere da progettare.

Tutte le proposte migliorative, anche aggiuntive, non comportano alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.

## 16. OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nella *Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche* allegata al presente documento.







La **busta virtuale C – Offerta economica** contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica firmata digitalmente e predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (Modello A).

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara. Deve essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **ribasso percentuale in termini di prezzo** sia in cifre che in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali dopo la virgola;
- b) **riduzione sul tempo di esecuzione delle prestazioni** sia in cifre che in lettere, in termini di riduzione del numero dei giorni di lavoro;
- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ex art.95 comma 10 del Codice;
- d) la stima dei costi della manodopera ex art.95 comma 10 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La busta **virtuale C – Offerta economica** contiene altresì, a pena di esclusione, l'offerta tempo che può essere indicata in calce all'offerta di prezzo con unica sottoscrizione (Modello A).

L'offerta di tempo è redatta mediante dichiarazione del numero di giorni offerti per l'esecuzione del servizio, in ribasso rispetto al tempo di esecuzione previsto dal presente disciplinare (120 giorni), con le seguenti precisazioni:

- a) il tempo offerto è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- b) in caso di discordanza tra il valore offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quello riportato in lettere;
- c) l'offerta di tempo può essere redatta in calce all'offerta di prezzo con unica sottoscrizione.
- d) la riduzione dei giorni di esecuzione offerti non può essere superiore al 20% (venti per cento) del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara: eventuali offerte in ribasso superiori a tale valore, saranno considerate ai fini del calcolo del punteggio pari alla percentuale massima consentita;
- e) sono inammissibili offerte temporali a rialzo rispetto a quanto posto a base di gara.

#### 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.







La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica/temporale è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica/temporale (prezzo)	20
Offerta economica/temporale (tempo)	5
TOTALE	100

Si aggiudicherà l'appalto l'operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti, così suddivisi:

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell'offerta.

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
	Capacità del concorrente a		1.a	Soluzioni ingegneristiche adottate	5		
1	realizzare la prestazione e adeguatezza dell'offerta (desunte da un progetto analogo a quello in gara)	20	1.b	Livello di multidisciplinarietà espressa dall'intervento	5		
			1.c	Analogia con gli interventi oggetto della prestazione	5		
			1.d	Completezza dei livelli di progettazione e della rappresentazione	5		







				2.a	Tematiche che a parere del concorrente caratterizzano i servizi perseguimento degli obiettivi	10	 
	Caratteristiche metodologiche del servizio (illustrazione delle attività che si intendono svolgere e modalità di esecuzione)			2.b	Adeguatezza e completezza dello staff tecnico	10	 
2		40		2.c	Adeguatezza attività da svolgere e organizzazione dei servizi	10	 
				2.d		Adeguatezza delle soluzioni operative utili alla redazione del piano delle indagini (di progetto e/o di controllo)	5
				2.e	Rapporto di sintesi, chiarezza e completezza delle relazioni	5	 
3	Soluzioni ambientali in materia di sicurezza (illustrazione delle proposte e degli adempimenti in materia ambientale e	15		3.a	Tematiche ambientali implementabili nell'intervento	10	 
	di tutela della sicurezza dei lavoratori e di terzi)			3.b	Efficacia delle proposte per la riduzione delle interferenze dei lavori	5	 
	Totale	75					

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 35 (trentacinque) sull'intero punteggio pari a 75 (settantacinque).

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 17.4. La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene in funzione degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, così come prima elencati con i numeri 1, 2 e 3, in base alla documentazione contenuta nella Busta telematica dell'Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante e agli obiettivi da raggiungere;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti alla tabella precedente;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.







Fermo restando quanto previsto in precedenza, l'attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui seguenti criteri di valutazione:

## 1) quanto all'elemento numero 1:

- 1.a) la più pregevole e innovativa soluzione ingegneristica, con riferimento alla tipologia dell'intervento progettato e illustrato, sotto i profili delle componenti funzionale, tecnologico e prestazionale in funzione dell'assetto stradale e della sicurezza stradale;
- 1.b) il più completo livello di partecipazione multidisciplinare e di apporto delle diverse professionalità nello svolgimento dei servizi tecnici relativi all'intervento progettato e presentato; le più significative interconnessioni tra le varie discipline tecniche;
- 1.c) il maggior grado di analogia con i lavori oggetto dei servizi in affidamento, in relazione alla Classificazione, con preferenza per quella maggiormente aderente a quella specifica e alle caratteristiche oggettive dei lavori da progettare;
- 1.d) il maggior grado di analogia con l'attività e le prestazioni oggetto dell'affidamento, ovvero l'aver svolto interamente tutte le prestazioni, oppure, in via graduata, i singoli livelli di progettazione, il coordinamento per la sicurezza, le prestazioni tecniche, ingegneristiche, ambientali, agricolo-forestali e archeologiche; il tutto in combinato con la miglior leggibilità e completezza delle rappresentazioni, in relazione al più elevato grado di comprensibilità per professionisti investiti per la prima volta dei contenuti degli elaborati presentati dagli offerenti, quali sono i componenti della Commissione giudicatrice;

## 2) quanto all'elemento numero 2:

- 2.a) la più completa e adeguata individuazione delle tematiche che caratterizzano i servizi da affidare e, conseguentemente, la eventuale soluzione o le eventuali modalità di soluzione delle stesse, anche in rapporto al rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e del "non arrecare un danno significativo" (cd. "Do No Significant Harm" DNSH), in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; le più efficienti metodologie per il perseguimento degli obiettivi degli interventi, autonomamente illustrate dall'offerente, secondo la propria sensibilità e professionalità, in combinato con la dimostrazione della loro sostenibilità economica rispetto alle previsioni intesa come minimizzazione delle risorse necessarie. Saranno valutate positivamente le proposte da tradursi nel progetto definitivo ed esecutivo, con cui si individuano soluzioni tecniche e tecnologiche che consentano di ottimizzare e/o perfezionare le previsioni di cui al progetto a base di gara nei limiti della spesa massima finanziata;
- 2.b) il più elevato grado di adeguatezza delle specifiche professionalità e capacità professionali dei soggetti da impiegare e messi a disposizione, relativamente agli ingegneri e ai geologi, agli architetti, dottori agronomi o forestali e archeologi, il loro grado o livello di impiego e impegno nello svolgimento delle prestazioni, il pregio tecnico per competenza ed esperienza desunto da un curriculum sintetico; in ogni caso distintamente per ciascuna delle citate professionalità obbligatorie e raccomandate.
- 2.c) il più elevato grado di adeguatezza delle attività da svolgere, anche con riferimento alle strumentazioni da impiegare, all'eventuale uso di strumentazioni innovative e di elevata precisione,







all'efficienza delle modalità di svolgimento dei servizi, le più efficienti modalità di gestione dei rapporti con i soggetti competenti della Stazione appaltante e con terzi coinvolti o interessati a qualunque titolo all'intervento, compresi i verificatori e le autorità titolari di poteri di emissione di atti di assenso comunque denominati; le più efficienti modalità di monitoraggio e controllo delle prestazioni da svolgere, del loro grado di avanzamento, del rispetto delle tempistiche;

- 2.d) il più elevato grado di adeguatezza delle soluzioni operative utili alla redazione del piano delle indagini necessarie alla redazione del progetto in relazione al contesto di riferimento e alla tipologia di intervento previsto, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e dal presente documento;
- 2.e) il miglior rapporto tra la sintesi delle esposizioni nelle relazioni presentate, la loro chiarezza e completezza, al fine di una leale collaborazione "anticipata" che renda i lavori di esame e valutazione, da parte della Commissione giudicatrice, maggiormente spedito e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderato e consapevole ai fini dell'apprezzamento degli aspetti effettivamente meritevoli di trattazione;

## 3) quanto all'elemento numero 3:

- 3.a) il più elevato grado di adeguatezza delle soluzioni progettuali che garantiscono la minimizzazione degli impatti sulle componenti ambientali e che incidono localmente sugli aspetti di inserimento architettonico/paesaggistico/archeologico, valorizzandoli con modalità ecosostenibili, limitando anche temporalmente le aree da occupare provvisoriamente/definitivamente in esproprio, in relazione ai vincoli correlati e alle interferenze esistenti. La relazione deve essere integrata, a pena di irrilevanza sotto il profilo della sua valutazione, da una sintesi degli aspetti ambientali e dei vincoli oggettivi di natura diversa correlati alla realizzazione delle opere;
- 3.b) la maggiore precisione, esaustività ed efficacia delle soluzioni proposte attinenti all'organizzazione di cantiere e alla minimizzazione delle interferenze dei lavori con il contesto e le usuali attività circostanti al fine dell'uso razionale degli spazi occupati e della sicurezza dei lavoratori e di terzi.

# 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ai fini dell'attribuzione delle preferenze:

- a) non sono considerati gli aspetti dell'Offerta tecnica che:
  - siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
  - non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al par. 17.1, a prescindere dal loro valore intrinseco.
- b) a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di cui alle Linee guida







dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo V - attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Pertanto a ciascun singolo sub-elemento (xi) che compone l'elemento di valutazione (x) è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
ОТПМО	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

c) Per ciascun singolo sub-elemento (xi) che compone l'elemento di valutazione (x) è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario che costituisce il relativo coefficiente definitivo del sub-elemento, riportando a 1 (uno) la media di valore più alto e







proporzionando a tale valore le medie provvisorie delle altre offerte prima calcolate, in funzione del seguente coefficiente (**proporzionalità diretta**):

$$V(xi)j = \overline{P}(xi)j/\overline{P}(xi)max$$

dove:

**V**(xi)j è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (xi) relativo all'elemento (x) dell'offerta (j), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);

 $\overline{P}(xi)j$  è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (xi) dell'offerta (j) in esame;

 $\overline{P}(xi)_{max}$  è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al subelemento (xi) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento (xi) che compone l'elemento di valutazione (x) è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione del sub-elemento) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto.
- e) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio Wx,j (cosiddetto indice di valutazione dell'elemento) costituito dalla somma dei punteggi di cui alla lettera d), già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono; non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.
- f) se in relazione a ciascun elemento di valutazione (x) che compone ogni singola offerta tecnica, nessuno ottiene il valore massimo previsto, si procede con la cosiddetta **riparametrazione di primo livello**, assegnando il peso totale dell'elemento (x) all'offerta il cui elemento ha conseguito il valore più alto e proporzionando a questo peso le altre offerte in misura decrescente, in funzione del seguente coefficiente:

$$C(x)j = Wx,j / Wx,i max$$

dove:

C (x)j è il coefficiente della prestazione dell'offerta j-esima rispetto all'elemento

qualitativo (x), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);

Wx,j è il valore del punteggio conseguito dall'offerta j-esima per l'elemento x;

Wx,i max è il valore del punteggio massimo conseguito tra gli operatori relativamente

all'elemento qualitativo (x).

g) a ciascuna Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono distintamente, dopo la riparametrazione di primo livello.







- h) è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo pari a 35: sono escluse le Offerte tecniche che ottengono un punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento; in tal caso, non si procederà all'apertura della Busta dell'Offerta economica.
- i) a ciascun candidato la cui offerta ha ottenuto un punteggio superiore alla soglia di sbarramento, è assegnato un punteggio riparametrato al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (cosiddetta **riparametrazione di secondo livello**), in modo tale che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione, in dissenso rispetto alle Linee guida n. 4 di ANAC (paragrafo III, penultimo capoverso, non vincolante), in coerenza con la giurisprudenza prevalente:
  - è effettuata **dopo l'applicazione** della soglia di sbarramento escludente e non influisce sulla medesima soglia;
  - è effettuata **dopo l'individuazione** della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse e non influisce sulla medesima soglia.

# 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

**L'elemento Prezzo** (ribasso sul prezzo) è costituito dal **ribasso percentuale unico** sui corrispettivi, espresso con le modalità di cui all'articolo 16.

Saranno ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento.

La valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto sul prezzo, come segue:

- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la Stazione appaltante) sono rettificati utilizzando l'elevazione a potenza con l'esponente 0,25 del rapporto tra l'offerta in esame e l'offerta migliore.

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula non lineare (quadratica):

$$C_i = (R_i / R_{max})^{0.25}$$

dove:

- C<sub>i</sub> è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta prezzo, variabile da 0 a 1;
- R<sub>i</sub> è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
- R max è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti ammessi.

Per il calcolo del relativo punteggio si applica la seguente formula:

$$P_{B1,i} = C_i P_{B1 max}$$

dove:







- P<sub>B 1,i</sub> è il punteggio assegnato all'offerta economica dal concorrente i-esimo;
- C<sub>i</sub> è il coefficiente del ribasso offerto dal concorrente i-esimo, variabile da zero a uno;
- P<sub>B 1 max</sub> è il punteggio massimo attribuibile (peso del parametro Prezzo).

**L'elemento tempo** è costituito da una **riduzione in termini di giorni** sui tempi contrattuali di esecuzione del servizio (120 giorni).

La valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso offerto sul tempo, come segue:

- è attribuito il coefficiente 1 (uno) alla riduzione di tempo massima offerta dai concorrenti (più vantaggiosa per la Stazione appaltante) entro il limite del 20% sul tempo previsto per l'esecuzione del servizio;
- è attribuito il coefficiente 1 (uno) agli eventuali ribassi offerti sul tempo superiori alla predetta soglia;
- i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la Stazione appaltante) sono calcolati utilizzando la seguente formula (proporzionalità diretta):

$$D_i = (T_i / T_{min})$$

dove:

- D<sub>i</sub> è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta tempo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
- T<sub>i</sub> è la riduzione sul tempo offerta dal concorrente i-esimo;
- T<sub>min</sub> è la riduzione massima offerta dai concorrenti entro la soglia consentita del 20%.

Per il calcolo del relativo punteggio si applica la seguente formula:

$$P_{B2,i} = D_i P_{B2 max}$$

dove:

- P B 2,i è il punteggio assegnato all'offerta temporale dal concorrente i-esimo
- $\mathbf{D}_i$  è il coefficiente del ribasso offerto sul tempo dal concorrente i-esimo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
- P<sub>B 2 max</sub> è il punteggio massimo attribuibile (peso del parametro Tempo pari a 5).

## 17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo al metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016.

La formulazione che si utilizza è la seguente:

$$P_{i} = P_{A,i} + P_{B1,i} + P_{B2,i}$$







dove:

P<sub>i</sub> è il punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all'offerta i-esima;

**P**<sub>A,i</sub> è il punteggio relativo al parametro A (merito tecnico), variabile tra 35 (valore della soglia di sbarramento) e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (75);

 $P_{B 1,i}$  è il punteggio relativo al parametro B 1 (prezzo offerto), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (20);

 $P_{B2,i}$  è il punteggio relativo al parametro B 2 (tempo di esecuzione), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i-esima (5).

## I° riparametrazione:

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

### II° riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

### 18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.29 comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

#### 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:







- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'Offerta Tecnica;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
- del procedimento di verifica dei requisiti con l'analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni;
- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio.

Alle sedute di gara, potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

La Commissione giudicatrice, nell'ambito della presente procedura, gestirà le sedute pubbliche esclusivamente in modalità telematica, consentendo ai concorrenti interessati l'accesso da remoto per visionare, ascoltare e partecipare alle varie fasi della seduta di gara, anche interagendo in modalità multi canale (chat, audio, video).

La partecipazione c.d. "virtuale" degli operatori sarà garantita mediante gli strumenti ed i software open source per videoconferenza ritenuti dalla Commissione di gara più idonei allo scopo (quali ad. es. Google meet, Microsoft Teams, BitMeeting, Cisco webex, Zoom, ecc.). È richiesto che i concorrenti siano provvisti di un PC con webcam ed una connessione idonea all'uopo.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle fasi della seduta di gara da remoto, la Commissione comunicherà attraverso la Piattaforma le modalità di svolgimento delle sedute ed il link utile al collegamento telematico.

Resta inteso che la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in caso di mancato accesso telematico dell'operatore economico alle sedute pubbliche di gara per problemi tecnici connessi alla connessione di rete o alle proprie dotazioni informatiche (software e hardware).

In deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente della Commissione di gara può chiedere agli intervenuti, diversi dai componenti della stessa Commissione di gara, di lasciare temporaneamente la seduta virtuale se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera I), del Codice;
- a questioni interpretative per la cui soluzione la Commissione di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

Le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale.

In tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:

- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e/o mediante comunicazione pubblicata sulla Piattaforma, con almeno 2 (due) giorni di anticipo rispetto alla data fissata;
- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa







immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita:

- dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma;
- mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale prevista fino al 30 giugno 2023, in virtù dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 32/19, convertito in legge n. 55/19 come modificato dal decreto legge n. 76/20 e dal decreto legge n. 77/21, ai sensi dell'art.133 comma 8 del Codice e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa.

La prima seduta avrà luogo il giorno alle ore
---

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Nella prima seduta pubblica, la Commissione di gara provvederà:

- a. a prendere atto delle istanze di partecipazione pervenute entro i termini, con la relativa numerazione progressiva indicata in Piattaforma;
- b. a chiudere la fase di "Valutazione Amministrativa" con riserva;
- c. all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica caricata sulla Piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati ai documenti presentati o ad altri elementi identificativi degli stessi della busta concernente all'offerta tecnica dei partecipanti e la mera elencazione dei documenti tecnici presenti a sistema.

Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.







#### 20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'Offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici e all'assegnazione dei coefficienti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente documento. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione giudicatrice può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti all'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all'articolo 51 del Codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 42, comma 2, del Codice.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze che attengono all'offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte tecniche, procede:

- in seduta riservata, all'inserimento dei coefficienti C(x)j, calcolati per ciascun elemento qualitativo delle offerte tecniche in gara;
- in seduta pubblica, con comunicazione inviata con almeno 2 (due) giorni di anticipo, a calcolare
  i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara
  dei concorrenti e lettura della graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche come definita
  sulla base del punteggio globale calcolato.

I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati e le schede utilizzate dai commissari per l'attribuzione dei punteggi sull'Offerta tecnica sono allegate al verbale.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Sono escluse, dopo l'apertura e la verifica della Busta telematica dell'Offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità, ovvero sia tale da rappresentare una soluzione incompatibile o peggiorativa rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara tale da configurare il vizio aliud pro alio;







- d) che ottengono un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento;
- e) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive;
- f) che, in relazione all'elemento di valutazione "Capacità a realizzare la prestazione adeguatezza dell'offerta", hanno utilizzato un progetto non riconducibile all'offerente nei termini e alle condizioni minime.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche/temporali, secondo i criteri e le modalità descritte al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Il soggetto che presiede la Commissione di gara, nella medesima seduta pubblica o nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi, procede alla lettura dell'esito provvisorio, relativo alle sole Offerte tecniche. Quindi procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'Offerta economica e temporale, in sequenza seguendo l'ordine progressivo delle buste, provvedendo:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di seguito espresse.

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'Offerta economica e temporale, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;







- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo.

### Sono ammesse con riserva le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione amministrativa di cui al Capo III;
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione amministrativa di cui al Capo III.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9, del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all'offerta economica.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

Senza soluzione di continuità con le operazioni di apertura dell'offerta economica, la Commissione giudicatrice procede, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma al calcolo dei punteggi ottenuti dall'offerta di prezzo e dall'offerta tempo di ciascun concorrente in gara.

## Quindi la Commissione procede:

- a) all'individuazione, mediante il sistema, dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, definito dalla somma dei punteggi tecnici con i punteggi dell'Offerta Economica;
- b) a redigere la graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) in caso di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, secondo quanto stabilito al successivo par. 21.

Ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.







Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi del supporto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Ai fini della verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni:

 a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato







in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo delle prestazioni offerte;

b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni.

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice, e ricorrendo ad eventuali esperti appositamente individuati, esamina in seduta riservata gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni, e ove non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare l'anomalia dell'offerta può chiedere all'offerente ulteriori precisazioni per iscritto ovvero mediante audizione orale; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per il riscontro.

La Stazione appaltante esclude l'offerta:

- a) qualora le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste sono presentate oltre i termini assegnati;
- b) che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice:
- c) in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica è conclusa positivamente per le offerte uguali, si procede alla scelta mediante sorteggio tra le stesse.

Le giustificazioni devono riguardare:

- a) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
- b) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
- d) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del Codice;

Le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse:

- a) se basate su prezzi proposti in contratti o sub-contratti con terzi alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammessi le prestazioni in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
- b) se contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;

Non sono ammesse le giustificazioni:

- a) che non tengano conto delle misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
- b) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente







simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;

c) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;

Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:

- a) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- b) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- c) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - direzione dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
  - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
  - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
  - imposte e tasse;
  - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;
  - garanzie, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
  - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d) utile d'impresa;

Con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:

- a) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- b) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti;
- c) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
- d) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;







Le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta tecnica, come presentata dall'offerente; pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta, provvede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche n.2 concorrenti, sorteggiati mediante apposita funzione della piattaforma o qualora non presente sorteggiati on-line in seduta pubblica, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

II RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### 23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verificata la congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.







Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

## Resta fermo che:

- a) l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto e confluisce nel predetto atto di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- --- procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
- --- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche







già effettuate.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'aggiudicatario è obbligato, tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine utile per la stipula del contratto:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante, in caso di aggiudicazione, le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
  - --- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. In deroga, ai sensi dell'articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti l'Amministrazione aggiudicatrice può, a proprio insindacabile giudizio, esonerare il tecnico affidatario dalla prestazione della garanzia definitiva, qualora accerti che lo stesso Tecnico incaricato sia di comprovata solidità e considerata la particolare natura delle prestazioni, alla condizione che il corrispettivo contrattuale sia ridotto nella misura non inferiore allo 1% (uno per cento);
  - --- la polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale RC, da parte di ogni soggetto componente del raggruppamento temporaneo o comunque facente parte dell'operatore economico;
  - --- la dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione della prestazione;
- d) nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti si richiederà la produzione:
  - --- dell'atto di costituzione del raggruppamento di imprese;







--- del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico;

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e del D.M. 2/12/2016 (G.U. 25/01/2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione, da ripartire tra gli aggiudicatari dell'appalto, è pari a € 1.929,93. La stazione appaltante comunicherà a ciascun aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

## 24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.







La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### 25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione appaltante.

## 26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante richiesta formale da trasmettere al RUP della presente procedura a mezzo pec all'indirizzo asset@pec.rupar.puglia.it

L'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti:

- a) alle parti dell'Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali;
- b) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali se l'offerente ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni.

L'omissione da parte dell'offerente della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'offerente circa l'assenza dei suddetti segreti tecnici o commerciali.







Le dichiarazioni e le motivazioni di cui innanzi sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti.

In ogni caso ai controinteressati è consentito l'accesso agli atti di cui alla lettera a), ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

#### 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, sede di Bari**.

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

## 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali In particolare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D. Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e titolare del trattamento, ing. Raffaele SANNICANDRO.

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione delle prestazioni, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come







"sensibili", ai sensi della citata legge.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

### Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della solo visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la Stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).







## SCHEMA DI CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

## APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Progettazione definitiva ed esecutiva

"CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - TRACCIATO NARDÒ - SANTA MARIA DI LEUCA"

"Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020"

**Procedura**: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. **Criterio**: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

Schema di Contratto disciplinare di incarico recante patti e condizioni per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di "CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - TRACCIATO NARDÒ - SANTA MARIA DI LEUCA"

ai sensi degli a	rticoli 23, commi 4	e 8, 24, cor	nmi 5 e 6, 6	e 157 del	d.lgs. n. 5	0/2016	).
Il giorno	del mese di _		_ dell'anno		(	_/_/	),
avanti a me _					, in	qualità	di
	del				ufficiale	roga	nte
autorizzato al	la redazione	dei con	tratti p	oubblici	ai se	ensi	del
delle parti, ai fini comparsi:	dell'articolo 32, cor	nma 14, de	decreto le	egislativo 1	n. 50 del	2016, sc	no
l' Ing. Raffaele	Sannicandro, in qua	lità di <b>Dire</b>	ttore dell'/	Agenzia r	egionale	Strateg	ica
per lo Svilupp	o Ecosostenibile d	el Territor	io (ASSET)	con sede	in 70126	– Bari,	via
Gentile, 52	(C.F.: 934858407	727), di	seguito	denomina	ito sem	pliceme	nte
«Amministraz	ione committente»	, e					
- il signor		, in	qualità di	i rappres	sentante	legale	di
	,, (codice fis	scale	,	partita IV	A	)	) di
seguito denon	ninato semplicemer	nte <b>«Tecni</b>	co affidata	<b>ario</b> », il	quale ag	isce qu	ale
mandatario ca	pogruppo del ragg	ruppament	o tempora	ineo costit	tuito ai :	sensi de	egli
articoli 46, con	nma 1, lettera e) e 48	8, commi da	ı 12 a 16, d	lel decreto	legislativ	70 n. 50	del
2016 (nel segu	ito semplicemente «	Codice dei c	ontratti»),	con atto di	i mandato	rogato	dal
notaio	rep	in dat	a	, in so	olido con	i segue	nti
mandanti:							
		(codice	e fisc	cale			),
	;	-					-

-	;	(codice	fiscale	),
-	, 	(codice	fiscale	),
-	, 	(codice	fiscale	),
-	, ,	(codice	fiscale	),
-	; ;	(codice	fiscale	),
	per le generalità dei quali si rinvia all'	atto di manda	nto sopra citato	);
	Pı	remesso che		
	serie speciale, n in data l'affidamento dei servizi tecnici di cui seguito semplicemente «Contratto») e (Disciplinare di gara), presupposta e dalla documentazione, dichiarazioni di formulati durante il procedimento, di contratto	i al presente e che è qui ric conseguente ( el Tecnico aff	Contratto disci chiamata la doc determinazion fidatario, even	plinare di incarico (nel cumentazione connessa le a contrattare, allegati tuali risposte ai quesiti
	affidatario); in data hanno a (CIG	), per l	'affidamento d	ei servizi di ingegneria
	in oggetto e che, in esito a tale pr generalizzato;	ocedura, é r	isultato vincit	ore l'Affidatario sopra
c)	in capo all'Affidatario è stata accerta gara;	ta la sussiste	nza dei requis	iti dichiarati in sede di
d)	che con Determina dirigenziale/comr l'aggiudicazione per l'affidamento de base dell'offerta presentata che, sel sostanziale;	ei servizi tecn	ici di cui al p	resente Contratto sulla
e)	che l'aggiudicazione è avvenuta con u centesimi ogni cento) sul valore posto			euro e

# Si conviene e si stipula quanto segue:

# Art. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, come individuati all'articolo 2 del presente Contratto, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed inoltre degli articoli 91 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

- 2. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, sono attribuiti i seguenti codici identificativi:
  - a) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento: F51B21005060001
  - b) il Codice identificativo della gara (CIG):

## Art. 2 (Individuazione delle prestazioni)

- 1. Le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono nella redazione della progettazione definitiva ed esecutiva (sezione b.III del Decreto tariffe), previo adeguamento/integrazione della progettazione PFTE posta a base di gara:
  - alle sopravvenute norme e disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico e/o necessaria ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento o a seguito delle prescrizioni rese dagli Enti interessati ad esprimersi sullo stesso progetto;
  - alle prescrizioni della conferenza di servizi preliminare di cui alla Determinazione Dirigenziale n.39 del 30/09/2019 della Sezione Mobilità Sostenibile e vigilanza TPL del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio;
  - alle prescrizioni rilasciate in data 26/03/21 dal Tavolo Tecnico Operativo istituito dal MIT (oggi MIMS) ai sensi dell'art. 6 del protocollo di intesa del 27/07/2016 tra Regione e Ministero.
- 2. A salvaguardia della qualità della progettazione, nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, ai sensi dell'art. 23 del Codice, commi 4 e 8 del Codice, sono ricompresi gli adempimenti tecnici propedeutici e funzionali all'aggiornamento, integrazione e predisposizione dei seguenti elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto indispensabile, ancorché non specificato, necessari alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, ove necessari o prescritti dall'ordinamento vigente.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA							
1	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie						
2	Disciplinare descrittivo e prestazionale						
3	Piano particellare d'esproprio						
4	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico						
5	Studio di inserimento urbanistico						
6	Rilievi planoaltimetrici						
7	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto						

8	Relazione geotecnica
9	Relazione idrologica
10	Relazione idraulica
11	Relazione sismica
12	Relazione geologica
13	Progettazione integrale e coordinata – Interazione delle prestazioni specialistiche
14	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
15	Elaborati e relazioni per requisiti acustici
16	Relazione archeologica
17	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
18	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA)
19	Piano di monitoraggio ambientale
20	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
21	Indagini geognostiche e relativa programmazione e direzione

PROGETT	PROGETTAZIONE ESECUTIVA						
1	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi						
2	Particolari costruttivi e decorativi						
3	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera						
4	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma						
5	Piano di manutenzione dell'opera						
6	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche						
7	Piano di Sicurezza e Coordinamento						
8	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva						
9	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto						

- 3. Le prestazioni comprendono altresì, remunerate integralmente all'interno del corrispettivo di cui all'articolo 4, le seguenti prestazioni specialistiche:
  - a) di natura geologica, compresa la relazione geologica ai sensi dell'articolo 6, comma 5 e le indagini geognostiche da programmare, dirigere ed espletare a proprio carico;
  - b) il coordinamento per la sicurezza ai sensi dell'articolo 8;
  - c) di natura paesaggistica di competenza degli architetti ai sensi dell'articolo 11, comma 1;
  - d) di natura naturalistico-ambientale di competenza dei dottori agronomi o forestali di cui all'articolo 10, comma 2;

- e) di natura archeologica di competenza degli archeologi di cui all'articolo 10, comma 3;
- f) le prestazioni tecniche e operative, anche invasive, di cui all'articolo 10, comma 4.
- 4. In funzione della tipologia delle opere a farsi, il servizio di progettazione comprende lo studio di compatibilità idraulica di cui al punto 5.1.2.3 delle NTC 2018 e/o al Titolo II delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico vigente, da effettuarsi, per quanto eventualmente non sia già disponibile, sulla base di un adeguato rilievo plano altimetrico che tenga conto dello stato attuale dei luoghi.
- 5. Costituisce parte integrante del Contratto anche l'offerta tecnica e l'offerta economica presentata dal Tecnico affidatario in sede di procedura di affidamento, che integra automaticamente il Contratto, senza necessità di alcuna formalità ulteriore, e che pertanto costituisce obbligo contrattuale specifico, senza ulteriori oneri o riconoscimenti economici da parte dell'Amministrazione committente, rispetto al corrispettivo previsto dallo stesso Contratto.
- 6. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle norme vigenti e in particolare al Codice D.Lgs 50/2016 e s.m.i e al Regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito Regolamento), per le parti non abrogate, alle norme tecniche sulle costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018 (nel seguito NTC 2018) e relativa circolare esplicativa 21 gennaio 2019, n. 7, al D. Lgs. n. 81/2008 (in particolare gli articoli 89, comma 1, lettera e), 91 e 100, alle Linee Guida emanate dall'ANAC e alle disposizioni impartite dal R.U.P.
- 7. Nelle prestazioni professionali e nei rispettivi compensi sono compresi tutti gli oneri relativi alla pianificazione ed esecuzione delle attività di supporto alla progettazione meramente strumentali alla stessa, ovvero:
  - indagini, sondaggi, rilievi topografici, rilievi aerofotogrammetrici con drone, apparati MMS (Mobile Mapping Systems), rilievi LiDAR da piattaforma aerea, misurazioni e picchettazioni, rilievi LASER SCANNER, ecc..;
  - le indagini geognostiche e le prove di laboratorio comprendenti i rilievi e le indagini di cui al § 6.2.2 "Indagini e caratterizzazione e modellazione geotecnica" delle NTC 2018 e relativa circolare esplicativa. Ferme restando la piena autonomia e la responsabilità dei professionisti (individuali o associati) nella definizione del piano di indagini (tipologia, numero, ubicazione, ecc.), le spese devono intendersi comprensive di tutti gli oneri per dare le indagini compiute a perfetta regola d'arte secondo le norme tecniche di riferimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ivi incluse quelle che regolano la sicurezza ed il lavoro. Le indagini geologiche e geognostiche, così come le indagini geotecniche, i rilievi o le altre attività propedeutiche alla progettazione, in quanto prestazioni integrate all'interno della stessa attività, rientrano nelle spese complessive poste in capo all'offerta economica dell'intero gruppo di progettazione, in quanto funzionali alla definizione delle migliori scelte progettuali;
  - ogni altro adempimento necessario all'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque Autorità ed Ente, anche nell'ambito dell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale

(VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA, nonché all'acquisizione della verifica e della validazione di cui all'articolo 26 del Codice.

Relativamente alle prestazioni accessorie relative a rilievi, accertamenti e indagini, nel caso in cui l'operatore economico partecipante non sia in grado di dimostrare il requisito tecnico organizzativo correlato a tali prestazioni sulla base delle attività della propria struttura tecnica, è obbligatorio allegare la dichiarazione di impegno, resa ai sensi di legge, con il quale l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, attesta di affidare nelle forme di legge ad esecutori in possesso di attestazione SOA nella specifica categoria OS-20 o OS-20B ovvero dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1 del Regolamento.

Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 (ex legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i.i); d.m. 2 dicembre 2016, n. 263; di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico. L'appalto è altresì disciplinato dal D.Lgs. 50/2016, dal D.L. 76/2020 come convertito dalla legge 120/2020, dal D.L. 77 del 2021 come modificato dalla legge n. 108/2021, dal D.M. 49/2018, dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, dal presente Disciplinare d'incarico e dalla normativa vigente in materia.

La progettazione dovrà essere ispirata ai principi di durabilità, facilità ed economicità della manutenzione e sulla efficace gestione delle opere.

Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Nell'esecuzione delle attività accessorie di rilievo topografico sarà obbligo dell'Affidatario adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire l'incolumità dei propri addetti e di terzi, rimanendo stabilito che lo stesso Affidatario assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortunio, sollevando conseguentemente l'Amministrazione da ogni ridetta responsabilità. Dovrà parimenti ritenersi a carico dell'Affidatario ogni onere, anche amministrativo (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le ricerche anagrafiche presso le competenti ripartizioni demografiche comunali, l'espletamento delle formalità partecipative nei confronti dei proprietari pubblici e privati) finalizzato all'ottenimento (anche ai sensi dell'Art. 15 del Dpr 327/2001) delle eventuali autorizzazioni e/o permessi propedeutici all'accesso nei beni di soggetti terzi, siano essi pubblici o privati, nonché tutti gli altri oneri eventualmente conseguenti alle ridette autorizzazioni e/o permessi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli indennizzi e/o ristori discendenti dall'eseguito accesso); dovranno a tal scopo ritenersi ugualmente inclusi tutti gli oneri e/o

adempimenti comunque correlati all'ottenimento, da parte delle Autorità competenti, degli eventuali provvedimenti di sgombero degli automezzi in parcheggio nonché dei divieti di transito sulle strade oggetto di indagini. L'Affidatario si obbliga a tenere sollevata la Stazione Appaltante per danni arrecati a terzi, anche da propri operai o prestatori d'opera, ed il loro ammontare sarà defalcato dall'importo convenuto per l'affidamento delle attività di che trattasi, qualora la Stazione Appaltante fosse costretta al loro pagamento.

#### Art. 3 (Obblighi)

- 1. Il Tecnico affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
- 2. Ferme restando le attribuzioni di rappresentanza legale al Tecnico affidatario, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del Codice dei contratti, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, incardinati nel Tecnico affidatario. Pertanto, fatte salve le eccezioni previste dalle norme o dal Contratto, i servizi devono essere svolti direttamente ed esclusivamente dal Tecnico affidatario, avvalendosi dei predetti professionisti.
- 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la responsabilità per il coordinamento e l'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, in quanto prestazione infungibile, è affidato al seguente professionista (persona fisica): \_\_\_\_\_\_\_ dello Studio/Società \_\_\_\_\_\_, quale soggetto che agisce in nome e per conto del Tecnico incaricato, in tutte le fasi del servizio.
- 4. Resta a carico del Tecnico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni. E' onere del Tecnico affidatario far presente all'Amministrazione committente evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'appalto, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
- 5. Il Tecnico affidatario, nel rispetto del principio di leale collaborazione, è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno. Il Tecnico affidatario è tenuto ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, anche in ottemperanza ai principi di *best practice*, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
- 6. Il Tecnico affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche (ad es. conferenze di servizi) indette dall'Amministrazione

committente o da qualunque pubblica amministrazione per l'illustrazione del corso o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione. E' altresì tenuto ad assicurare la partecipazione agli incontri periodici di coordinamento ai fini della verifica del progetto propedeutica alle procedure di validazione ed approvazione dello stesso.

#### Art. 4 (Determinazione e modalità di erogazione dei corrispettivi)

1.	L'importo	del	corrispe	ttivo	è	pari	a	€ _						(in	lette	re
								),	oltr	e IVA	e	one	ri	previo	denzia	ali,
	determinat	o ap	plicando	la p	erce	ntuale	di	riba	sso	offerta	in	sede	di	gara	pari	al
			_% del pr	ezzo	indio	cato ne	el Ba	ando d	di gar	ra.						

- 2. I corrispettivi sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuato negli atti della procedura di affidamento, per un totale dei lavori medesimo pari a euro 7.958.351,84.
- 3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravenute, sono compensate con corrispettivi determinati in applicazione del DM 17/06/2016, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.
- 4. Tale costo costituisce l'importo massimo, da intendersi a corpo e non modificabile, che l'Amministrazione intende mettere a disposizione per i servizi di ingegneria da affidare, compreso l'importo relativo alle prestazioni specialistiche di cui all'articolo 10, a prescindere dalla categoria dei lavori che dovessero essere definiti nel progetto esecutivo, se del caso anche in totale modifica rispetto a quelli previsti nel progetto posto a base di gara, ove tecnicamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.
- 5. L'Affidatario ha valutato che il suddetto importo è sufficiente, senza riserva alcuna, a consentirgli di eseguire tutte le indagini necessarie per effettuare, in modo integrato, la progettazione geotecnica ai sensi delle NTC 2018, nonché gli approfondimenti connessi alle verifiche di compatibilità idraulica dell'opera e delle infrastrutture eventualmente interferenti con la rete idrografica oggetto della progettualità di cui al presente Contratto.
- 6. Incongruenze, carenze o altri difetti della documentazione progettuale disponibile e posta a base per la definizione del corrispettivo, che fossero rilevabili con la normale diligenza prima della stipula del Contratto, non possono essere fatte valere ai fini di eventuali rivalutazioni economiche del corrispettivo medesimo.
- 7. Al Tecnico affidatario non spetta alcun compenso aggiuntivo e l' importo di cui al comma 1 sono insensibili alle eventuali variazioni economiche che si verifichino:
  - a) in sede di approvazione della progettazione;
  - b) in relazione all'eventuale maggior valore economico attribuibile alle opere progettate.
- 8. Il pagamento dei corrispettivi, per ogni livello progettuale, sono erogati entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi delle seguenti condizioni:

FASI	ACCONTO	CONDIZIONE
I	70 %	Alla consegna del progetto a seguito di verifica positiva ex art.26 d.lgs. 50/2016
II	30 % (saldo)	All'approvazione del progetto

In ogni caso per tutte le prestazioni la Stazione appaltante si riserva di ampliare le stesse prestazioni, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nel limite del 10% (dieci per cento) del contratto iniziale.

9. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi;

#### Art. 5 (Durata dell'incarico e termini)

- 1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo che non si sia dato avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza.
- 2. Il tempo per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2 è calcolato in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente e sono determinati come segue:

Fase	Descrizione	Termini per lo svolgimento del servizio in giorni
1	Progettazione definitiva	90 (novanta)
2	Progettazione esecutiva	30 (trenta)

- 3. I termini previsti per la progettazione comprendono anche i termini per le prestazioni accessorie connesse al progetto.
- 4. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento qualora conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
- 5. Il termine di cui al comma 2 è inoperante nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto resta sospeso dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprende a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso qualora previsto dall'ordinamento. Tale sospensione

comporta il differimento del termine di un pari numero di giorni; di tale differimento è fatta annotazione scritta.

- 6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora:
  - a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente dello stesso tecnico;
  - b) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione, come determinato dal presente articolo, è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.
- 7. Il termine di cui al comma 2 è operante anche nel periodo necessario all'esecuzione delle indagini geognostiche.
- 8. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato.
- 9. Al termine del periodo contrattualmente destinato alla mera redazione degli elaborati progettuali, il fascicolo di progetto verrà sottoposto al processo autorizzativo con Conferenza di Servizi e successivamente, ad ottenimento delle autorizzazioni con prescrizione, i progettisti, come riportato all'art. 3 co .4, dovranno recepire le eventuali modifiche prescritte dai soggetti terzi, preposti al rilascio di permessi, pareri, autorizzazioni ecc., redigendo a loro cura e spesa le revisioni degli elaborati progettuali entro un termine temporale non superiore ai 20 giorni naturali e consecutivi, a meno di specifica valutazione a cura del RUP. Tale termine temporale è da considerarsi ulteriore rispetto ai giorni di cui al comma 2.
- 10. Come riportato all'art.3 co .4 a seguito di eventuali prescrizioni dell'organo preposto alla verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 i progettisti dovranno procedere alle revisioni degli elaborati progettuali, a loro cura e spesa, entro un termine temporale non superiore ai 20 giorni naturali e consecutivi, a meno di specifica valutazione a cura del RUP. Tale termine temporale è da considerarsi ulteriore rispetto ai giorni di cui ai commi 2 e 9.

#### Art. 6 (Progettazione definitiva)

1. L'adeguamento della progettazione *de quo* deve avvenire coerentemente con quanto previsto dall'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, e dagli articoli da 24 a 32 del Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe

- previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice.
- 2. Deve individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'oggetto dell'incarico o a seguito delle prescrizioni rese dagli Enti interessati ad esprimersi sul progetto o stabiliti dall'Amministrazione committente.
- 3. Deve altresì determinare la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell'opera attraverso l'utilizzo degli elementi di prezzo di cui all'articolo 11, comma 1, nonché il cronoprogramma, eventualmente suggerendo anche alcune possibili alternative tecnico-economiche o temporali per l'esecuzione dei lavori.
- 4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso, comunque denominati, non ancora acquisiti, previsti dall'ordinamento in relazione allo specifico intervento, compresi gli eventuali adempimenti conseguenti e la gestione dei rapporti con le relative autorità competenti al loro rilascio. Il tutto con riferimento, a titolo di esempio, indicativo e non esaustivo:
  - a) autorizzazione storico architettonica ai sensi della Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, ove richiesta;
  - b) verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei contratti dei contratti, ad esclusione dei soli lavori eventualmente necessari o richiesti da quest'ultima, ove richiesta;
  - c) autorizzazioni in materia ambientale di cui al d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e DPR 357/1997 s.m.i. (VIA/VAS/VINCA), ove richiesta;
  - d) autorizzazione paesaggistica o decreto delegato o altro atto previsto dalla normativa ai sensi della Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004, ove richiesta;
  - e) autorizzazioni di natura idrogeologica di cui all'articolo 5, comma 3, lettera 1), del d.P.R. n. 380 del 2001, di natura sismica di cui all'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, di natura forestale se previsto dalla legislazione statale e regionale applicabile, ove richieste;
  - f) parere di competenza dell'Autorità Distrettuale di Bacino, ove richiesto;
  - g) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle strade (statali, regionali e provinciali) o della rete ferroviaria, ove richieste;
  - h) autorizzazioni di competenza degli enti e delle società di gestione delle reti tecnologiche (fognature, reti elettriche e telefoniche sia sotterranee che aeree ecc.), ove richieste;
  - i) autorizzazioni in ambito strutturale ai sensi del Dpr. n. 380/2001 ed NTC DM 17/01/2018, ove richieste.

- 5. La relazione geologica, compresa tra le prestazioni di progettazione e inclusa nel relativo corrispettivo, quale attività esclusiva non subappaltabile, sarà redatta dal geologo individuato dal Tecnico affidatario in fase di gara, **dott.**
- 6. La relazione archeologica, compresa tra le prestazioni di progettazione e inclusa nel relativo corrispettivo, sarà redatta dal **dott.** \_\_\_\_\_\_\_\_, iscritto nell'elenco degli Archeologi istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, ovvero in possesso di specifico diploma di laurea.
- 7. Il Tecnico incaricato si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori della conferenza di servizi di approvazione nonché a quella relativa alla verifica/validazione del progetto, a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento delle predette attività ogni qual volta gli sia richiesto. L'incaricato dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la Commissione di verifica, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, in conformità all'offerta presentata in sede di gara, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovrà sempre presenziare la persona fisica incaricata dell'integrazione delle prestazioni specialistiche del gruppo di lavoro, come indicata all'articolo 3, comma 3.

#### Art. 7 (Progettazione esecutiva)

- 1. La progettazione esecutiva di cui all'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, deve avvenire in conformità agli articoli da 33 a 43 del d.P.R. n. 207 del 2010, fatte salve le deroghe previste dal Contratto o ordinate dall'Amministrazione committente ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice.
- 2. Deve consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
- 3. Ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti, l'Amministrazione può, con ordine di servizio del RUP, consentire la revisione della progettazione definitiva di cui all'articolo 6 e la progettazione esecutiva di cui al presente articolo, in un unico livello progettuale. In tal caso trovano applicazione le seguenti condizioni:
  - a) il livello progettato deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello assorbito, con l'eventuale omissione di elementi di quest'ultimo sviluppati in modo più approfondito e completo nel livello esecutivo, salvaguardando la qualità della progettazione;
  - b) eventuali problematiche sorte in fase di acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, che comportano adeguamento del progetto esecutivo, con impegno superiore agli adeguamenti che sarebbero stati necessari al livello omesso, non comportano alcuna revisione o adeguamento del corrispettivo.

4. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, ai fini del conseguimento degli atti di assenso di cui all'articolo 6, comma 4, se non ancora acquisiti, oppure all'adeguamento della progettazione esecutiva alle prescrizioni impartite in occasione dell'emissioni dei predetti atti di assenso o ai fini della verifica/validazione del progetto.

#### Art. 8 (Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione)

- 1. Costituiscono parte integrante della progettazione:
  - a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - b) il Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2, dello stesso decreto, in conformità all'allegato XVI del medesimo decreto.
- 2. Il Tecnico affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008, individuato in fase di gara, **dott.** \_\_\_\_\_\_, qualora egli stesso non sia in possesso di tale qualifica.

#### Art. 9 (Disposizioni particolari sullo svolgimento della progettazione)

- 1. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP impegnandosi a confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate. Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione delle attività sperimentali propedeutiche alle stesse sono comunicate tempestivamente all'altra parte in forma scritta.
- 2. Il servizio di progettazione e l'attività dei progettisti comprendono tutti gli obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni caso:
  - a) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere verifica della progettualità da parte degli incaricati della verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento della stessa con i predetti soggetti;
  - b) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti;
  - c) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle offerte in fase di affidamento dei lavori progettati;
  - d) la collaborazione con il RUP nella redazione delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che riguardino la documentazione progettuale, formulati dai concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori progettati;
  - e) la collaborazione con il RUP nella valutazione di:
    - --- eventuali proposte di modifiche e varianti progettuali che dovessero intervenire nella fase esecutiva;

- --- in relazione ad eventuali riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione.
- 3. Le prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la conclusione e la cessazione del Contratto e, a tale scopo, è disposta l'assicurazione di cui all'articolo 15.
- 4. Il Tecnico affidatario è obbligato a introdurre nel progetto, in fase sia di predisposizione sia di revisione, tutte le modifiche ed integrazioni:
  - a) dovute alle carenze tecniche ad esso imputabili direttamente o indirettamente, anche con riferimento ai procedimenti di verifica e all'acquisizione degli atti di assenso, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto;
  - b) resesi necessarie a giudizio del RUP, senza che ciò dia diritto a compensi diversi da quelli previsti dal Contratto, fatto salvo il caso in cui le modifiche che intervengano a progetto già elaborato e comportanti cambiamenti della impostazione progettuale, siano dovute a scelte dell'Amministrazione committente rispetto a quanto contenuto nei precedenti livelli di progettazione già approvati e nelle indicazioni date dal RUP prima delle modifiche. In tal caso spetta al Tecnico affidatario un adeguamento del corrispettivo determinato secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi contrattuali, tenuto conto del ribasso unico offerto e in proporzione all'entità delle modifiche.
- 5. La progettazione deve tener conto delle possibilità di applicazione dell'affidamento dei lavori secondo il criterio dell'offerta basata sul miglior apporto tra qualità e prezzo, determinato quest'ultimo anche con i criteri di costo/efficacia considerando anche il ciclo di vita e i costi delle esternalità ambientali e di cui agli articoli 95, commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti.

#### Art. 10 (Prestazioni specialistiche incluse nella progettazione)

- 1. Prestazioni di natura paesaggistico-ambientale di competenza degli architetti sono relative all'inserimento ambientale e paesaggistico dell'intervento, alla modellazione, alla compatibilità paesaggistica e alla minimizzazione dell'impatto ambientale dell'intervento.
- 2. Prestazioni di natura naturalistico-ambientale di competenza dei dottori agronomi o forestali, per la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente agrario e forestale, delle colture in atto, del suolo arborato o comunque interessato dalla vegetazione.
- 3. Prestazioni di natura archeologica di competenza degli archeologi, con relativi accertamenti dell'interesse o del mancato interesse archeologico, con i rapporti con gli uffici periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali competenti in materia di archeologia e ai relativi adempimenti imposti da questi ultimi.
- 4. Le prestazioni comprendono altresì, a titolo indicativo ed esemplificativo, tutte i rilievi in sito, le prove e le indagini, anche di natura invasiva, e ogni altro adempimento necessario:

- --- per la redazione di tutte le relazioni specialistiche integranti la progettazione, comprese le relazioni geologica, idrogeologica, idraulica, geomorfologica, geotecnica;
- --- per l'acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati (pareri, autorizzazioni ecc.) di competenza di qualunque autorità ed ente, anche nell'ambito dello Studio di Impatto ambientale e nell'eventuale procedimento di Valutazione di impatto ambientale.

#### Art. 11 (Disposizioni particolari sul contenuto della progettazione)

- 1. Ai sensi dell'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010 e con riferimento all'articolo 23, comma 16, del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezziario indicato dal RUP, le opportune analisi per quanto non previsto dal predetto prezziario. Deve altresì individuare, concordandolo con il RUP, il Contratto collettivo di lavoro applicato (o i contratti collettivi qualora l'intervento preveda il coinvolgimento di settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella realizzazione dell'intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini di una possibile soluzione.
- 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. 50/2016, la progettazione deve essere adeguata ai criteri ambientali minimi di cui al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008, revisionato con decreto ministeriale 10 aprile 2010, con riferimento ai seguenti decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
  - a) paragrafo 2.5 (Specifiche tecniche del cantiere) dell'allegato del decreto 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), nei limiti della sua compatibilità;
  - b) decreto 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) in materia di aspetti sociali;
  - c) eventuali ulteriori decreti ove applicabili.
- 3. L'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al comma 2, deve intendersi limitatamente a quanto compatibile con l'oggetto della progettazione, integrata in ogni caso dagli aspetti ambientali previsti dall'offerta tecnica del Tecnico affidatario. I criteri ambientali minimi di cui al comma 2 possono essere omessi, qualora non compatibili con l'oggetto della progettazione, previo assenso del RUP.
- 4. Il progetto in argomento dovrà prevedere la predisposizione delle interconnessioni con gli altri itinerari cicloturistici ove esistenti, con le stazioni ferroviarie limitrofe o altri nodi di interscambio modale, utilizzando la viabilità esistente minore, per facilitare i collegamenti con i centri abitati e l'accessibilità alla ciclovia attraverso il trasporto integrato bici e trasporto collettivo, individuando i necessari interventi per mettere in sicurezza e segnalare in ambo i sensi di marcia il percorso ciclabile e per favorire l'accessibilità a stazioni, fermate bus o altri nodi di interscambio.

- 7. Il progetto in argomento dovrà prevedere la realizzazione di aree di sosta lungo il tracciato da ubicarsi possibilmente in punti dove già esistono fontanelle nelle vicinanze o in prossimità di derivazione idriche secondarie dal CP da utilizzare anche come alimentazione di nuove fontanine. La posizione e il numero di dette aree verrà concordato con la stazione appaltante.
- 8. Il progetto in argomento dovrà essere redatto anche nel rispetto della seguente normativa:
  - Direttiva MIT n. 375 del 20/07/2017 sui "Requisiti di pianificazione e gli standard tecnici di progettazione del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche" divenuto allegato 4 del DM 517/2018. Il Tavolo Tecnico Operativo istituito dal Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili verificherà pedissequamente in sede di analisi del progetto esecutivo il rispetto di tali requisiti e delle prescrizioni fissate nel suo parere rilasciato in data 26/03/21;
  - Legge n. 2/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica";
  - L.R. n. 1/2013 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica";
  - D.M. 557/99 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";
  - Relazione di sintesi sulla Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese di cui alla nota del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 5848 del 08/07/2021.

#### Art. 12 (Proprietà legale degli atti progettuali)

- 1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico affidatario, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di altre prestazioni o in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere e in qualunque epoca, su quanto progettato.
- 2. I diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile sono compensati all'interno del corrispettivo contrattuale pattuito. Tuttavia l'Amministrazione committente senza il consenso del Tecnico affidatario non può utilizzare gli atti prodotti per finalità diverse da quelle perseguite con il Contratto o cedere a terzi l'utilizzo di tali atti.
- 3. In Capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico affidatario o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico affidatario sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera che potranno recare l'indicazione del Tecnico affidatario con la precisazione «autore del progetto originario» o altra precisazione analoga.

#### Art. 13 (Modalità tecniche per la produzione degli atti progettuali)

- 1. Il Tecnico affidatario deve produrre all'Amministrazione committente tutta la documentazione progettuale redatta, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico mediante sistemi operativi e programmi informatici facilmente reperibili sul mercato e da concordare preventivamente con il RUP. Il supporto informatico di tutta la documentazione deve essere consegnato in due esemplari: uno con adeguata protezione da modifiche e manipolazioni, corredato da certificazione o firma digitale, ancorché liberamente leggibile e riproducibile, ed uno editabile. Una eventuale copia su supporto cartaceo dovrà essere consegnata tempestivamente, qualora espressamente richiesta.
- 2. La documentazione prodotta dal Tecnico affidatario deve essere redatta in forma unitaria, con sistemi e criteri omogenei, sia come layout che come output del software utilizzato, anche se redatta in origine in parti distinte per categorie di lavori o per singolo professionista che le redige materialmente.

#### Art. 14 (Altre condizioni disciplinanti i termini)

- 1. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni in fase di esecuzione per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il Tecnico può recedere dal Contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il Contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico affidatario ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.
- 2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, interruzioni o altra alterazione, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal RUP, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto sottoscritto dal RUP; in difetto del predetto atto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che ne derivino a carico del Tecnico affidatario.
- 3. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 2, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al RUP.

# Art. 15 (Subappalto)

Ai sensi del 31, comma 8, del Codice, le prestazioni affidate non possono essere subappaltate, salvo quelle di seguito indicate:

- predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche;
- mera redazione grafica degli elaborati progettuali.

Il progettista può affidare a terzi, attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o

competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

# Art. 16 (Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e a tutela della mano d'opera)

- 1. L'Aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del Servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento delle attività del Servizio, sollevando la Stazione appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.
- 2. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti, o emanati in fase di esecuzione del contratto, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando la Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. L'Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori vigenti. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del Servizio, anche se non aderente alle associazioni stipulati o receda da esse e indipendentemente dalla natura e dimensioni dello stesso.

### Art. 17 (Assicurazioni del progettista)

1.	L'affidatario è dotato di assicurazione di responsabilità civile professionale per i danni
	provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza a
	sensi dell'art.24 comma 4 del Codice, in particolare:
	polizza n
	rilasciata dalla compagnia di assicurazioni

- 2. In caso di affidatario che partecipa in raggruppamento, la polizza di cui al punto 1 dovrà essere estesa per il presente contratto a tutti i componenti del raggruppamento per lo specifico servizio. La stessa deve:
  - a) prevedere la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza, affidate con il Contratto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese maggiori costi, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara; in tal caso l'Amministrazione committente può richiedere al Tecnico affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri;
  - b) prevedere la copertura di cui alla lettera a), anche con riferimento a tutti i componenti del gruppo di progettazione che fanno riferimento in qualunque modo con il Tecnico affidatario, compresi i suoi dipendenti e consulenti;
  - c) avere efficacia dalla data di stipula del Contratto sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori

progettati, con il limite di 24 (ventiquattro) mesi, con la previsione espressa di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura;

- 3. La polizza di cui al comma 1, eventualmente integrata come al comma 2, è acquisita alla stipula del Contratto e conservata agli atti.
- 4. La decadenza o l'inefficacia sopravvenuta in corso di Contratto dell'assicurazione di cui ai commi 1 e 2 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.

#### Art. 18 (Garanzia definitiva)

	validità fino al	, per importo garantito	o di euro	·
		, polizza n	in data	, con
	stipulato una polizza fideiuss	oria assicurativa rilasciata	a dalla compagnia di a	assicurazioni
1.	Ai sensi dell'articolo 103, co	omma 1, del Codice dei c	ontratti, il Tecnico a	ffidatario ha

- 2. La garanzia di cui al comma 1 è stata acquisita in originale e allegata agli atti.
- 3. La decadenza o l'inefficacia sopravvenuta in corso di Contratto della garanzia definitiva di cui al comma 1 esonera l'Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti e consente alla stessa Amministrazione committente di risolvere il Contratto in danno del Tecnico affidatario.

#### Art. 19 (Penali)

- 1. Ai sensi dell'art. 50, comma 4 secondo periodo del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai regolamenti (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea), in deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
- 2. Nei casi più gravi di ritardo, irregolarità o inadempimento, l'Amministrazione committente attiva il procedimento previsto dalla legge per la risoluzione del contratto nei confronti del tecnico incaricato, anche a prescindere dal raggiungimento della suddetta misura massima delle penali applicate.
- 3. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente, quali la riduzione dei trasferimenti previsti per la copertura finanziaria dell'intervento o la revoca

- integrale del finanziamento, nonché per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.
- 4. In particolare, la revoca del finanziamento non pregiudica per l'Amministrazione committente l'esercizio di azioni risarcitorie, nei confronti del tecnico incaricato cui sia imputabile l'inadempimento, per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

#### Art. 20 (Risoluzione e recesso)

- 1. E' facoltà dell'Amministrazione committente, per motivate ragioni, risolvere o recedere unilateralmente, l'affidamento del servizio dandone immediata preventiva comunicazione, almeno 5 giorni prima, con nota raccomandata o PEC.
- 2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere o recedere dall'affidamento del servizio se il Tecnico affidatario non partecipa obbligatoriamente agli incontri programmati o convocati dal Committente.
- 3. Ai sensi dell'art.109 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative al servizio commisurate all'attività svolta, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato in base al comma 2 del medesimo articolo. È fatto divieto all'Aggiudicatario di recedere dal contratto sottoscritto con la Stazione appaltante.
- 4. Oltre ai casi di risoluzione del contratto espressamente previsti e quelli operanti *ope legis*, la Stazione appaltante ha la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal contratto, in caso di violazione di una delle clausole di autotutela e del patto di integrità o al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e ss.mm.ii..
- 5. La Stazione appaltante, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto a fronte di informazioni antimafia, anche atipiche, comunque ed in qualsiasi momento pervenute, che segnalino ii rischio di tentativi di infiltrazione nell'Aggiudicatario da parte della criminalità organizzata.
- 6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto medesimo, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Il RUP può, altresì, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per ragioni di pubblico interesse, o necessità, dandone comunicazione all'Aggiudicatario.

#### Art. 21 Riservatezza, coordinamento, astensione

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 40 e 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- 2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
- 3. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni.
- 4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

#### Art. 22 (Spese a carico dell'appaltatore)

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- 2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
- 3. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice dei Contratti e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario in misura proporzionale all'importo a base di gara del lotto aggiudicato e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione, da ripartire, è pari a € 1.929,93 (euro millenovecentoventinove/93). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le modalità di pagamento.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per le parti.

Il presente atto è formato su supporto digitale e sottoscritto con fin ciascuna delle Parti.	rma digitale da
Documento sottoscritto con firma digitale dal	
Documento sottoscritto con firma digitale da ing. Raffaele SANNICANI D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e s	

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli dal n. 1 al n. 19, avendo a tal fine apposto una seconda firma digitale sul presente documento:

Documento sottoscritto con firma digitale dal \_\_\_\_\_\_ ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.







# Distinta delle Prestazioni oggetto dell'incarico e dei Corrispettivi determinati ai sensi del D.M. 17 06 2016 SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

#### APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Progettazione definitiva ed esecutiva

"CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - TRACCIATO NARDÒ - SANTA MARIA DI LEUCA"

"Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020"

**Procedura**: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. **Criterio**: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

Spett.le/Egregio

**ASSET - Agenzia Regionale** 

via G. Gentile, 52 70126 Bari (BA)

C.F.: 93485840727 - P.IVA: \$EMPTY\_COM\_06\$

Bari, lì 29/09/2022

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016)

INCARICO: CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - "TRACCIATO NARDÒ - SANTA MARIA

DI LEUCA" - Progettazione Definitiva

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

#### **COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Descrizione	Importo
	euro

#### 1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 7'958'351.81 € Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.7365%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte

da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione archeologica [QbI.10=0.015]	2'544.39 €
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.22]	37'317.79 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]	1'696.26 €
Piano particolareggiato d'esproprio [QbII.04=0.04]	6'785.05 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.06]	10'177.58 €
Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]	5'088.79 €

TOTALE PRESTAZIONI	<b>178'759.09</b> S.E.&0
Totale	30'000.00
Spese per indagini geognostiche	30'000.00
Valore dell'opera [V]: 30'000.00 €	
Spese per indagini geognostiche	
Totale	148'759.09
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def. [QbII.26=0.01]	1'696.25
- Sull'eccedenza fino a 7'958'351.81 €: QbII.25=0.01803	1'136.88
- Fino a 5'000'000.00 €: QbII.25=0.02	2'131.43
Piano di monitoraggio ambientale:	
- Sull'eccedenza fino a 7'958'351.81 €: QbII.24=0.09211	5'808.00
- Fino a 5'000'000.00 €: QbII.24=0.1	10'657.13
Studio di impatto ambientale o di fattibilita' ambientale (VIA-VAS-AIA):	
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]	1'696.26
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]	3'392.53
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]	3'392.53
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]	8'481.32
- Sull'eccedenza fino a 7'958'351.81 €: QbII.13=0.02408	2'801.48
- Sull'eccedenza fino a 2'500'000.00 €: QbII.13=0.035	1'119.00
- Sull'eccedenza fino a 1'000'000.00 €: QbII.13=0.07	746.00
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.114	607.46
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.145	772.64
Relazione geologica:	
Relazione sismica [QbII.12=0.03]	5'088.79
Relazione idraulica [QbII.11=0.03]	5'088.79
Relazione idrologica [QbII.10=0.03]	5'088.79
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]	10'177.58
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]	11'873.84
Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]	3'392.53

# **SPESE E ONERI ACCESSORI**

Des	Descrizione	
		euro
1)	Spese generali di studio	19'663.50 €
	TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	19'663.50 €
	Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

# **RIEPILOGO PER TIPOLOGIA**

Descrizione		Importo
		euro
Prestazioni professionali:		
Compenso per prestazioni professionali		178'759.09€
Spese ed oneri accessori		19'663.50 €
RIEPILOGO FINALE		
Descrizione		Importo
		euro
Imponibile		198'422.59€
	TOTALE DOCUMENTO	198'422.59 €
	NETTO A PAGARE	198'422.59 €

Diconsi euro centonovantaottomila-quattrocentoventidue/59.

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

S.E.&O.

#### **ALLEGATO**

Bari, lì 29/09/2022

**OGGETTO:** 

Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - "TRACCIATO NARDÒ - SANTA MARIA **INCARICO:** 

**DI LEUCA" - Progettazione Definitiva** 

# **DETTAGLIO** delle **SPESE E ONERI ACCESSORI**

Des	Descrizione		
		euro	
1)	Spese generali di studio		
	Spese generali di studio (forfettarie) pari al 11% del compenso per prestazioni professionali. [11% * 178'759.09 €]	19'663.50 €	
	TOTALE SPESE PROFESSIONALI	19'663.50 €	
		S.E.&O.	

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Spett.le/Egregio

**ASSET - Agenzia Regionale** 

via G. Gentile, 52 70126 Bari (BA)

C.F.: 93485840727 - P.IVA: \$EMPTY\_COM\_06\$

Bari, lì 29/09/2022

OGGETTO: Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti

pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO: CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - "TRACCIATO NARDÒ - SANTA MARIA

**DI LEUCA" - Progettazione Esecutiva** 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

#### **COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI**

Descrizione	Importo
	euro

#### 1) Viabilita'

Viabilita' ordinaria

Valore dell'opera [V]: 7'958'351.81 € Categoria dell'opera: VIABILITA'

Destinazione funzionale: Viabilita' ordinaria Parametro sul valore dell'opera [P]: 4.7365%

Grado di complessità [G]: 0.45

Descrizione grado di complessità: [V.02] Strade ordinarie in pianura e collina, escluse le opere d'arte

da compensarsi a parte - Piste ciclabili.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04]	6'785.05 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08]	13′570.10 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03]	5'088.79 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]	3'392.53 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]	5'088.79 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]	5'088.79 €

TOTALE PRESTAZIONI	<b>64'457.99</b> € S.E.&C
Totale	64'457.99
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto [QbIII.10=0.04]	6'785.05
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva [QbIII.08=0.01]	1'696.26
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]	16'962.63

# **SPESE E ONERI ACCESSORI**

Desc	Descrizione	
		euro
1)	Spese generali di studio	13'310.57 €
	TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI	13'310.57 €
	Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.	S.E.&O.

# **RIEPILOGO PER TIPOLOGIA**

Descrizione	Importo
	euro
Prestazioni professionali:	
Compenso per prestazioni professionali	64'457.99€
Spese ed oneri accessori	13'310.57 €

# **RIEPILOGO FINALE**

Descrizione		Importo
		euro
Imponibile		77'768.56 €
	TOTALE DOCUMENTO	77'768.56 €
	NETTO A PAGARE	77'768.56 €
Diconsi euro settantasettemila-settecentosessanta	otto/56.	S.E.&O.

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

#### **ALLEGATO**

Bari, lì 29/09/2022

**OGGETTO:** 

Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - "TRACCIATO NARDÒ - SANTA MARIA **INCARICO:** 

**DI LEUCA" - Progettazione Esecutiva** 

# **DETTAGLIO** delle **SPESE E ONERI ACCESSORI**

Desc	escrizione	
		euro
1)	Spese generali di studio	
	Spese generali di studio (forfettarie) pari al 20.65% del compenso per prestazioni professionali. [20.65% * 64'457.99 €]	13'310.57€
	TOTALE SPESE PROFESSIONALI	13'310.57 €
		S.E.&O.

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO







# MODELLO A OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

#### APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Progettazione definitiva ed esecutiva

"CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - TRACCIATO NARDÒ - SANTA MARIA DI LEUCA"

"Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020"

Procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Criterio**: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

IN CASO DI A.T.I. NON COSTITUITE, L'OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE DEVE ESSERE, A PENA D'ESCLUSIONE, SOTTOSCRITTA DA TUTTE LE IMPRESE CHE COSTITUIRANNO IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO.

# "OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE"

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto	
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore specie	ıle/generale, altro)
dell'operatore economico offerente:	
codice fiscale:	che partecipa alla gara
in forma singola; quale capogruppo mandata	rio del(¹) di operatori economici:
già costituito con privata autenticata, documentazione / dic allegata alla domanda,	
ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, consapevole decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni me	delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso ndaci,
PRESENTA LA SEGUE	NTE OFFERTA DI PREZZO:
In cifre €	
in lettere (	/ euro)
pari ad un ribasso percentuale sull'importo del servizio	
in lettere (	percento)
	l'art. 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e , ai quali non è applicato alcun ribasso, nell'importo 
PRESENTA LA SEGUEI	NTE OFFERTA DI TEMPO:
Numero di giorni offerti per l'esecuzione del servizio, in di gara (120 giorni naturali e consecutivi):	ribasso rispetto al tempo di esecuzione previsto dal Bando
in cifre	giorni
in lettere	giorni
DIC	HIARA
• •	urezza cd "da rischio specifico o aziendale" previsto dagli s.m.i. e art. 26 c. 6 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i sono pari ad);
s.m.i. e art. 26 c. 6 del D. Lgs. 81/2008);	nanodopera previsti dall' art. 95, c. 10 del D. Lgs. 50/16 e e s.m.i è pari ad € (Euro
	a di tutti gli atti posti in visione, di aver piena conoscenza re la offerta realizzabile ed il prezzo offerto nel complesso o;

- di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione del servizio, resta comunque fissa ed invariabile, avendo controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l'offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
- di mantenere ferma ed irrevocabile la presente offerta per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta stessa.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La presente offerta è sottoscritta in data//	
	Firmato digitalmente dal legale rappresentante

(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità).

3/4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».

### PER A.T.I. NON ANCORA COSTITUITE

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell'art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente

#### **DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE**

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell'/gli operatore/i economico/i mandante/i (¹).

#### SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE

In qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:	
il sottoscritto	in qualità di (²)
dell'operatore economico:	cod. fiscale:
che partecipa al raggruppamento con una quota del :	
Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:	
il sottoscritto	in qualità di
dell'operatore economico:	cod. fiscale:
che partecipa al raggruppamento con una quota del :	
Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:	
il sottoscritto	in qualità di
dell'operatore economico:	cod. fiscale:
che partecipa al raggruppamento con una quota del :	
Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.

Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell'ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).







# MODELLO B DICHIARAZIONE DI COOOPTAZIONE

#### APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Progettazione definitiva ed esecutiva

"CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - TRACCIATO NARDÒ - SANTA MARIA DI LEUCA"

"Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020"

Procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Criterio**: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

# "DICHIARAZIONE DI COOOPTAZIONE"

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto								
in qualità di (titolare, le	gale rappresentante, procuratore speciale/g	enerale, altro)						
dell'operatore economico o	fferente:							
codice fiscale: che partecipa alla gara								
in forma singola;	quale capogruppo mandatario del _	di operatori economici:						
	già costituito con scrittu privata autenticata, come documentazione / dichiarazio allegata alla domanda,	da irrevocabile ai sensi dell'art. 48, comma 8,						
	el DPR 445/00, consapevole della re dace o contenente dati non più risp	esponsabilità penale cui può andare incontro in nondenti a verità						
	DICHIARA							
che, ai sensi e per gli el professionista/i:	fetti dell'art. 92, comma 5, del d.	P.R. 207/10, si intende cooptare il/i seguente/i						
•	mpegnandosi, altresì, a pena di risolu	stazioni pari al% (¹) dell'importo complessivo izione del contratto, a rispettare le prescrizioni del						
	Firr	nato digitalmente dal legale rappresentante						
(Ai conci doll'ert 39 D.D. 445	dal 28 dicambra 2000 la dichiarcasione à co	toccritta o inviata inciamo alla fotoccasia non sutanti-ete di						
(AI sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 un documento di identità del di		toscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di						

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La somma delle cooptazioni non può eccedere il 20% dell'appalto.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> I professionisti cooptati devono creare la propria componente del passOE qualificandosi come "mandanti" e compilare un DGUE secondo le procedure previste dalla piattaforma telematica utilizzata per la presente procedura.

# PER R.T.P. NON ANCORA COSTITUITI FORMALMENTE

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell'art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente

#### **DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE**

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell'/gli operatore/i economico/i mandante/i (1).

DICHIARANO, altresì,

													•			
he,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell'art.	92,	comma	5,	del	d.P.R.	207/10,	si	intende	cooptar
rofe	ssi	onista	/i:													

che, ai sensi e professionista/i	•	ma 5, del d.P.R. 207/10, si intende cooptare	il/i seguente/i
del servizio di c		entuale di prestazioni pari al% (²) dell'import pena di risoluzione del contratto, a rispettare le p (³).	-
	Mandante (legale rappresentante)	Firma	
	Mandante (legale rappresentante)	Firma	
	Mandante (legale rappresentante)	Firma	

(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità).

Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.

La somma delle cooptazioni non può eccedere il 20% dell'appalto.

I professionisti cooptati devono creare la propria componente del passOE qualificandosi come "mandanti" e compilare un DGUE secondo le procedure previste dalla piattaforma telematica utilizzata per la presente procedura.







#### MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Agenzia Regionale Strategica
Per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET)

#### APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Progettazione definitiva ed esecutiva

"CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - TRACCIATO NARDÒ - SANTA MARIA DI LEUCA"

"Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020"

Procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **NOTA PER LA SOTTOSCRIZIONE**

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti costituenti l'operatore economico partecipante alla procedura, secondo le seguenti modalità:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

#### In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
- 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

#### **ALLEGAT**

- copia fotostatica di un documento d'identità dei sottoscrittori firmata digitalmente;
- copia conforme all'originale scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
  l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza
  dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.



Ш



sottoscritto ...... nato



il ..... a

	, residen	te in		
CAP	, Prov, ir	ı via/piazza		
C.F				
email				
con la presente				
oon ia proceine				
	Cŀ	HEDE		
di partecipare alla procedur	a in oggetto come <i>(sele</i>	zionare l'opzione	e che interessa, co	mpletando il relativ
campo):	,	,	ŕ	•
• •				
Professionista singolo	con sede in			,
CAP,	Prov		,	in
via/piazza			con codi	ce fiscale n
			,	
Professionista associato	dello			
				CAP
Prov				
con codice fiscale	n		•	
email	PEC			
Società di professionisti				
con sede in			., CAP F	Prov, in
via/piazza			con codice	fiscale n
	con partita I\	/A n		,
telefono	fax		.email	PEC
	, in qualità di			
	, ,			
Società di ingegneria der	nominata			
con sede in				Prov in
via/piazza				fiscale n
	•			,
telefono				PEC
	, in qualità di			
Prestatore di servizi di		•		
71541000-2 e da 7161000	0-7 a 71730000-4 e 799	)94000-8 e succ	essivi aggiornamen	ti) stabilito in altro
Stato membro, denominato				
con sede in			., Stato	CAP,







Prov, in via/piazza		con codice fiscale		
n	con partita IVA n	,		
telefono	fax	email in		
qualità di				
Capogruppo/mandataria di un:				
1) Raggruppamento temporane	<b>20</b> ;			
oppure				
2) Consorzio ordinario;				
A tal fine, dichiara che la/le im	presa/e consorziata/e esecutrice/i	delle prestazioni è/sono:		
Denominazione	Sede Legale	P.IVA		
oppuro				
oppure				
3) Consorzio stabile di società	di professionisti e di società di i	i <b>ngegneria</b> (art. 46, comma 1, lett. f)		
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);	-			
A tal fine, dichiara che le imp consorziate):	rese consorziate esecutrici delle p	prestazioni sono (inserire almeno tre		
Denominazione	Sede Legale	P.IVA		
oppure				
4) <b>GEIE</b> ;				
oppure				
5) Aggregazione tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017)				
Che il RT/Consorzio ordinario/Consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria/GEIE/Aggregazione tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete è denominato è di tipo:				







	Orizzontale		Verticale		N	1isto	
e risulta:							
e risuita.							
<b>costituito</b> co	n atto <i>(indica</i>	re gli estremi c	lell'atto)				da:
da costituirs	i tra:						
	(inserire di :	seguito i dati re	elativi alle d	litte raggru	innate/consor:	ziate/aggreg	ate)
		_					,
MANDATARIA	A/CAPOGRU	PPO/ORGAN	O COMUN	E:			
rannresentata	da			nato	) a		,
							,
							·····,
							n
						PEC	
		mpresa al RT					
	•	e) che sarà es	_				
Descrizione		servizio			eseguito		
			•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
MANDANTE/C	ONSORZIAT	A/DETISTA:					
WANDAN LO	ONSONZIAI	AILLIOTA					••
Codice fiscale			Pa	rtita I.V.A.			
							n.
rap	opresentata	da				,	nato a
		,					n.
	, rila	asciato da				,	residente a
						in	Via
							•
		, mail					••
		mpresa al RT					
% del servizione	del	e) che sarà es servizio	che	ia mandai sarà	eseguito	dalla	mandante
Descrizione	uei	Servizio	CHE	Sara	eseguito	ualia	manuante
MANDANTE/C	ONSORZIAT	A/RETISTA:					
Codice fiscale			Pa	ırtita I.V.A.			
avente sede l	egale in		٠١	/ia			n
rappresentata	da			1	nato a		, il
//	docume	nto d'identità			n		, rilasciato
da				,		residente	а
						in	Via
			n		nell	2 6112	ih étileun







		, mail		P	EC			
% di partecipaz		•		•				
		•			nte:			
Descrizione	del						mand	ante
IANDANTE/CO	NSORZIA <sup>-</sup>	TA/RETISTA:						
			_					
	•				a			. n.
								а
		*			d'identità			
	•					,	residente	. а
					-	n		Via
					nella		•	di
					EC			
% di partecipaz		-						
		-	_		nte:			
Descrizione	del	servizio	cne	sara	eseguito	dalla	mand	ante
		•••••	•••••	•••••				
Nel caso di R	T/Consorz	rio ordinario/C	onsorzio s	stabile di s	società di profes	ssionisti e	e di societ	tà di
ingegneria/ GEI	E/Aggrega	nzione tra gli op	eratori ecc	onomici ade	renti al contratto	di rete <u>da</u>	costituirsi:	
In caso di ac	ndiudicazio	ne della dara	il mand	latario si ii	mpegna a prod	urre Atto	costitutivo	del
-		•			Legge e succes			
					ome e per conto			
		•			da queste ultime			
		·			•			
					elegata all'invio			e per
conto del raggru	uppamento	, di tutta la doc	cumentazio	ne richiesta	a per la partecipa	zione alla	gara.	

Ai fini della ammissione alla procedura di gara, il sottoscritto/i sottoscritti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, appalto

#### **DICHIARA/NO:**

a) che il/gli operatore/i economico/ ha/hanno i seguenti (contrassegnare esclusivamente la tipologia ricorrente tra quelle di seguito indicate, nonché compilare la tabella sotto riportata):

Titolare e direttore tecnico (in quanto trattasi di impresa individuale/Professionista singolo)

Socio e direttore tecnico (in quanto trattasi di società in nome collettivo)







Soci accomandatari e direttore tecnico (in quanto trattasi di società in accomandita semplice)

Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ed il socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro soci (in quanto trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio)

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza	Carica Sociale	Data scadenza incarico

**N.B.:** In alternativa alla compilazione della suddetta tabella, il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i dati identificativi dei soggetti suindicati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

b) Che il/gli operatore/i economico/ ha/hanno i seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (contrassegnare esclusivamente la tipologia ricorrente tra quelle di seguito indicate, nonché compilare la tabella sotto riportata; in caso di inesistenza di soggetti cessati, non bisogna compilare questo punto)

Titolare e direttore tecnico (in quanto trattasi di impresa individuale)

Socio e direttore tecnico (in quanto trattasi di società in nome collettivo)

Soci accomandatari e direttore tecnico (in quanto trattasi di società in accomandita semplice)

Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ed il socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro soci (in quanto trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio)

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza	Carica Sociale	Data cessazione Incarico







	1		

**N.B.:** In alternativa alla compilazione della suddetta tabella, il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i dati identificativi dei soggetti suindicati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

c) Che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, che il/gli operatore/i economico/ ha/hanno i seguenti soggetti, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l'impresa ha avuto i seguenti (contrassegnare esclusivamente la tipologia ricorrente tra quelle di seguito indicate, nonché compilare la tabella sotto riportata; in caso di insussistenza della fattispecie di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, non bisogna compilare questo punto)

Titolare e direttore tecnico (in quanto trattasi di impresa individuale)

Socio e direttore tecnico (in quanto trattasi di società in nome collettivo)

Soci accomandatari e direttore tecnico (in quanto trattasi di società in accomandita semplice)

Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ed il socio di maggioranza in caso di società con un numero pari o inferiore a quattro soci (in quanto trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio)

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza	Carica Sociale	Data cessazione incarico

**N.B.:** In alternativa alla compilazione della suddetta tabella, il concorrente può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i dati identificativi dei soggetti suindicati possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

- d) che nei propri confronti e, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), e c) non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- e) che nei propri confronti e, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), e c) non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste







dall'art.67 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i. o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'artt. 80 comma 2 e 84 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

- f) che il/gli operatore/i economico/ non ha/hanno affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
- g) che a carico del/degli operatore/i non sussistono divieti di partecipazione a gare con la Pubblica Amministrazione, compreso quanto previsto dall'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
- h) di possedere, nella rispettiva forma di partecipazione, i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
- j) <u>che nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia,</u> l'operatore economico è costituito conformemente alla legislazione vigente del rispettivo Paese (*riportare gli estremi*) .....;
- k) che l'operatore economico è in possesso delle capacità economiche e finanziarie di cui al paragrafo 6.4 del Disciplinare di gara richiesto ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quindi di:
  - un fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. 50/2016, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili, antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo a base di gara (importo delle indagini e relative spese escluso), ossia non inferiore a € 364.336,72 IVA esclusa, come di seguito specificato:

Esercizio	Operatore/i Economico/i	Fatturato (Euro)
	Totale	

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE che il requisito del fatturato globale medio annuo è soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso ed in misura maggioritaria dalla mandataria, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara.

I) che l'operatore economico è in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste ai partecipanti nel Disciplinare di gara e quindi di:







aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. 50/2016 per lavori di importo **pari ad almeno pari a una volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, come di seguito specificati:

Categorie e ID opere	Importo complessivo minimo (Euro)	Operatore /i economico/i	Apporto del singolo operatore e dell'operatore nel suo complesso (Elenco dei servizi con singoli importi)	Importo complessivo pari ad almeno l'importo complessivo minimo (Euro)
V.02	7.958.351,84			

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE orizzontali che il suddetto requisito è soddisfatto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE verticali che il suddetto requisito è soddisfatto da ciascun componente in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria possiede il requisito relativo alla prestazione principale.
- m) che l'operatore economico è in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste ai partecipanti nel Disciplinare di gara e quindi di:
  - aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando per ciascuna delle categorie e ID, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, **almeno pari a 0,50 volte** il valore della medesima:

Categorie e ID opere	Importo complessivo minimo (Euro)	Operatore/i economico/i	Apporto del singolo operatore e dell'operatore nel suo complesso (Elenco dei due servizi di punta con singoli importi)	Importo complessivo pari ad almeno 0,40 l'importo complessivo minimo (Euro)
V.02	3.979.175,92			

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE orizzontali che il suddetto requisito è posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria, e che il suddetto requisito relativo alla singola categoria e ID è posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE verticali che il suddetto requisito è posseduto da ciascun componente in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria possiede il requisito relativo alla prestazione principale.
- n) che l'operatore economico è in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste ai partecipanti nel Disciplinare di gara e a tal fine indica il seguente gruppo di lavoro:

N.	Ruolo	Nominativo	Titolo	Codice	Residenza	Estremi
IV.	Ruoio	componente	professionale	Fiscale/P.IVA	Residenza	iscrizione







	Responsabile			
4	coordinamento			
'	prestazioni			
	specialistiche			
	Responsabile			
2	progettazione ID			
	opere V.02			
	Responsabile			
3	applicazione criteri			
	CAM			
4	Coordinatore della			
7	sicurezza			
5	Geologo			
6	Archeologo			
7	Giovane			
'	professionista			
				•

Figure raccomandabili non obbligatorie:

N.	Ruolo	Nominativo componente	Titolo professionale	Codice Fiscale/P.IVA	Residenza	Estremi iscrizione
1	Architetto					
2	Agronomo					

	2 Agronomo						
	N.B.: È ammessa la	coincidenza in unc	stesso soggetto di più	di una delle figu	re professionali	sopra indicate.	
	Nel caso di società	di professionisti	o società di ingegne	<u>ria</u> , indica altre	sì il seguente d	organigramma	ι:
0)	che, con riferiment	o ai professionist	i che espletano l'inca	arico, dichiara:			
c	il nominativo dei	professionisti re	esponsabili delle var	ie parti del se	vizio (indicare	e titoli di studi	io ea
	abilitativi necessa	ari per l'espletam	ento dell'incarico, de	egli estremi dell	le iscrizioni agi	li albi di riferin	nento
	nonché della nat	ura del rapporto	professionale interc	orrente con l'o	peratore econo	omico parteci <mark>j</mark>	oante
	alla gara)						
	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
c	ll nominativo d	el professionista	a incaricato del c	oordinamento	delle integra	zioni delle d	pere
	specialistiche, (ir	ndicare titoli di s	tudio ed abilitativi r	ecessari per l	espletamento	dell'incarico,	degl
	estremi delle is	crizioni agli alb	i di riferimento noi	nché della na	tura del rapp	orto professio	onale
	intercorrente	con l'op	peratore econo	omico pa	rtecipante	alla	gara)

 Nel caso di raggruppamenti temporanei, il nominativo del giovane professionista) (indicare titoli di studio ed abilitativi necessari per l'espletamento dell'incarico, degli estremi delle iscrizioni agli albi di







	pariecipante alla gara)
0	Il nominativo del professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in
	possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008 (indicare titoli di studio ed abilitativi
	necessari per l'espletamento dell'incarico, degli estremi delle iscrizioni agli albi di riferimento nonché
	della natura del rapporto professionale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara)
0	in riferimento alla figura del geologo, questo risulta:
	componente del raggruppamento temporaneo;
	associato di una associazione tra professionisti;
	socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
	dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato
	nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
	annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

riferimento nonché della natura del rapporto professionale intercorrente con l'operatore economico

p) che l'operatore economico è in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste ai partecipanti nel Disciplinare di gara, e quindi di:

un numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 6 unità, come di seguito specificato:

Anno	Operatore Economico	Numero medio personale tecnico utilizzato

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

- q) di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione dalla Stazione appaltante;
- r) di dichiarare valida l'offerta per i 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- s) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale di questa Amministrazione e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;



Lì, .....





t)	di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;	
u)	di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 ed al DM 7 marzo 2012 e ss.mm.ii.;	
v)	che l'operatore economico	
	non intende intende	
	fare affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i requisiti individuati nel Disciplinare di gara.	
	Nel caso di ricorso all'avvalimento:	
	Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	
	Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	
w) di essere consapevole che, come previsto dall'Art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016, l'affidatario non pur avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali e che, pertanto l'operatore economico		
	non intende intende	
	ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.	
	Nel caso di ricorso al subappalto:	
indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture:		
	• pari al:%	
17	. di aver effettuato autonomamente il sopralluogo presso i luoghi oggetto delle attività ed in tal senso specifica:	
	• che il sopralluogo si è svolto in data	
	che il sopralluogo è stato svolto da	
x)	di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare ed in tutti gli altri atti di gara;	







F.to digitalmente

#### MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

#### Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (²) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): []

#### INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Identità del committente (³)	Risposta:
Nome: Codice fiscale	[ASSET – Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio] [93485840727]
Di quale appalto si tratta?	Risposta:
Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):	
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):	[ ]
CIG CUP (ove previsto)	
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

<sup>1)</sup> I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

<sup>3)</sup> Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

<sup>4)</sup> Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

<sup>5)</sup> Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

#### Parte II: Informazioni sull'operatore economico

#### A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome:	[]
Partita IVA, se applicabile:  Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[]
Indirizzo postale:	[]
Persone di contatto ( <sup>6</sup> ): Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) ( <i>ove esistente</i> ):	[] [] []
Informazioni generali:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( <sup>7</sup> )?	[]Si[]No
Solo se l'appalto è riservato ( <sup>6</sup> ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ( <sup>9</sup> ) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?	[]S1[]No
In caso affermativo,	
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?	[]
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?	
In caso affermativo:	[]Sì[]No[]Non applicabile
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.  a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione	a) [] b) (indirizzo web, autorità o organismo di
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,	emanazione, riferimento preciso della

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

<sup>(</sup>Gull 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

 $<sup>8</sup>_{\rm j}$  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

<sup>9)</sup> Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

	indicare:	documentazione):
		[][]
c)	Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):	c) []
d)	L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d) [] Sì [] No
so	LO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:	
e)	L'operatore economico potrà fornire un <b>certificato</b> per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?	e)[]Sì[]No
Se	a documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)
		r
sup	pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo eriore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società anismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?	[] Sì [] No
ovv	ero,	
	possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui riticolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali	[] Sì [] No
In c	aso affermativo:	
a)	Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)	a) []
b)	Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
		[][]
c)	Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione:	c) []
d)	L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	d)[]Sì[]No
	operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 del Codice o in po	
lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.		
For	rma della partecipazione:	Risposta:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?		[]Sì[]No
In c	aso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE dis	tinto.
In c	caso affermativo:	
a)	Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):	a): []
b)	Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di	   b): []
		1 = /· [··············]

 $<sup>10</sup>_{\rm )}$  Triferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

<sup>11)</sup> Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

appalto:		c): []
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:		
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.		d): []
Lotti		Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economic presentare un'offerta:	o intende	[ ]
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENT	ANTI DELL'OF	PERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto necessario.		
Eventuali rappresentanti:	Risposta:	
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:	[]	
Posizione/Titolo ad agire:	[]	
Indirizzo postale:	[]	
Telefono:	[]	
E-mail:	[]	
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta):	[]	
C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ	DI ALTRI SOG	GETTI (ARTICOLO 89 DEL CODICE - AVVALIMENTO)
Affidamento:	Risposta:	
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?	[ ]Sì [ ]No	
In caso affermativo:		
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi:	[]	
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:	[]	
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appatti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.		
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)		
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).		
Subappaltatore:	Risposta:	

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?	[ ]Sì [ ]No
In caso affermativo:	
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale:	[]
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:	[]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

#### PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE)

#### A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1.	Partecipazione a un'organizzazione criminale (12)
2.	Corruzione(13)
3.	rode( <sup>14</sup> )
4.	Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);
5.	į di attività criminose o finanziamento al terrorismo (¹6)
6.	Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)
COD	CE
7.	Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10?	[] Sì [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [
In caso affermativo, indicare (19):	
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,	a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]

<sup>12)</sup> Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42)

<sup>13)</sup> Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

<sup>14)</sup> Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

<sup>15)</sup> Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

<sup>16)</sup> Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

 $<sup>17</sup>_{\rm j}$  Q eig., e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

 $<sup>18) \\ \</sup>mbox{ Ripetere tante volte quanto necessario.}$ 

 $<sup>^{19}</sup>$ ) Ripetere tante volte quanto necessario.

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];	b) []
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:	c) durata del periodo d'esclusione [], lettera comma 1, articolo 80 [ ],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione <sup>20</sup> (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma 7)?	[] Sì [] No
In caso affermativo, indicare:	
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?	[] Sì [] No
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?	[] Sì [] No
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:	
- hanno risarcito interamente il danno?	[] Sì [] No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?	[] Sì [] No
4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[] Sì [] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:	[]

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	[]S1[]No	
In caso negativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato	a) []	a) []
b) Di quale importo si tratta	b) []	b) []
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
Mediante una <b>decisione</b> giudiziaria o amministrativa:     Tale decisione è definitiva e vincolante?	c1)[]Sì[]No - []Sì[]No	c1)[]Sì[]No - []Sì[]No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.	-[]	-[]

 $<sup>20</sup>_{\rm )} \ \ {\rm In\ conformit\ alle\ disposizioni\ nazionali\ di\ attuazione\ dell'articolo\ 57,\ paragrafo\ 6,\ della\ direttiva\ 2014/24/UE.}$ 

	sentenza di condanna, se stabilita ella sentenza di condanna, la durata del ione:	-[]	-[]
2) In altro modo?	Specificare:	I	!
		1	I
		t	ı
	ne pertinente relativa al pagamento di imposte ziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)(21):	
		[][]	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI  $(^{22})$ 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:		
L'operatore economico ha violato, <b>per quanto di sua conoscenza, obblighi</b> applicabili in materia di salute e sicurezza	[]S1[]No		
sul lavoro, <b>di diritto ambientale, sociale e del lavoro,</b> ( <sup>23</sup> ) di cui all'articolo 80, comma 5, lett. <i>a)</i> , del Codice ?			
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?	[]S1[]No		
In caso affermativo, indicare:			
1) L'operatore economico - ha risarcito interamente il danno?			
- na risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	[] Sì [] No		
l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	[] Sì [] No		
	[] Sì [] No		
	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):		
	[][]		
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:			
a) fallimento	[] Sì [] No		
In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio	[] Sì [] No		
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. <i>a)</i> del Codice) ?	In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [		

 $<sup>21</sup>_{)} \ \ \, \text{Ripetere tante volte quanto necessario.}$ 

<sup>22)</sup> Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

<sup>23)</sup> Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

<ul> <li>la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?</li> </ul>	[] Sì [] No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria []
b) liquidazione coatta	[] Sì [] No
c) concordato preventivo	[] Sì [] No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale	[] Sì [] No
In caso di risposta affermativa alla lettera d):  - è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?	[] Sì [] No
la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	[] Sì [] No
Coondinate.	In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria
L'operatore economico si è reso colpevole di <b>gravi illeciti professionali</b> ( <sup>24</sup> ) di cui all'art. 80 comma 5 lett. <i>c</i> ) del Codice?	[]S1[]No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	[]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?	[]Sì[]No
In caso affermativo, indicare:	
1) L'operatore economico:     - ha risarcito interamente il danno?	[] Sì [] No
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?	[] Sì [] No
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o	[] Si [] No
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
iiiiii conflitto di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. <i>d</i> ) del Codice)?	[]Sì[]No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	[]
I I un'impresa a lui collegata <b>ha fornito consulenza</b> all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti <b>partecipato alla preparazione</b> della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?	[]Si[]No
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	[]

 $<sup>24) \\ \</sup>text{Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.}$ 

<sup>25)</sup> Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

L'operatore economico può confermare di:		
a)	III gravemente colpevole di <b>false dichiarazioni</b> nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,	[]Sì[]No
b)	occultato tali informazioni?	[]Sì[]No

## D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	Risposta:
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	[] Sì [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?  1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);	[] Si [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera $g$ );	[] Sì [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [
ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  In caso affermativo : - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di	[] Sì [] No
emanazione: - la violazione è stata rimossa ?	[] Sì [] No  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [
<ol> <li>è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);</li> </ol>	[] Sì [] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

10

 $<sup>^{26}</sup>$ ) Ripetere tante volte quanto necessario.

		[][]
		Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:
		(numero dipendenti e/o altro ) [][]
		[] Sì [] No
5.	è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203?	[] Sì [] No
In c	aso affermativo:	[] Sì [] No
	denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? corrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera I) ?	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
		[][]
		[] Sì [] No
6.	si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?	
7.	L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?	[] Sì [] No

#### Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  $\alpha$  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

#### lpha: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	1

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

ldc	oneità	Risposta	
1)	Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)	1	
	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [][]	
2)	Per gli appalti di servizi:		
	È richiesta una particolare <b>autorizzazione o appartenenza</b> a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):	
	la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, licare:	[][]	

<sup>27)</sup> Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

hill	
Capacità economica e finanziaria	Risposta:
Il <b>fatturato annuo</b> ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente:	esercizio: [] fatturato: [] [] valuta esercizio: [] fatturato: [] [] valuta esercizio: [] fatturato: [] [] valuta
e/o,  1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ( <sup>28</sup> ):  Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(numero di esercizi, fatturato medio):  [], [] [] valuta  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [][]
2a) Il <b>fatturato</b> annuo ("specifico") dell'operatore economico <b>nel settore di attività oggetto dell'appalto</b> e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente:	esercizio: [] fatturato: [] []valuta esercizio: [] fatturato: [] []valuta esercizio: [] fatturato: [] []valuta
e/o,	
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29):	(numero di esercizi, fatturato medio):  [], [] [] valuta
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [
Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	[]
4) Per quanto riguarda gli <b>indici finanziari</b> (30) specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e valore) [], [] (32) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[][]
L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi     professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)  del Codicoli	[] [] valuta
del Codice):  Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]
Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei	[]

 $<sup>28</sup>_{\rm )} \quad \text{Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.}$ 

 $<sup>29</sup>_{\rm )}$  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

<sup>30)</sup> Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

<sup>31)</sup> Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

 $<sup>32</sup>_{\rm )}$  Ripetere tante volte quanto necessario.

documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	
Se la documentazione pertinente <b>eventualmente</b> specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):  [][]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE)

#### Capacità tecniche e professionali Risposta: 1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [...] periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Lavori: [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato preciso della documentazione): soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare: [.....][......] 1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente servizi: o nei documenti di gara): [.....] Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo Descrizione importi date destinatari specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati(34): 2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), [.....] citando in particolare quelli responsabili del controllo della Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico [.....] potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori: 3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le [.....] seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di [.....] tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto: Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: []Sì[]No L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate

<sup>33)</sup> Le amministrazioni aggiudicatrici possono **richiedere** fino a cinque anni e **ammettere** un'esperienza che risale a **più** di cinque anni prima.

<sup>34)</sup> In altri termini, occorre indicare <u>tutti</u> i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

<sup>35)</sup> Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

<sup>36)</sup> La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

	per garantire la qualità?	
6)	Indicare i <b>titoli di studio e professionali</b> di cui sono in possesso:	
a)	lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,	
	<b>e/o</b> (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a) []
b)	i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	b) []
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti <b>misure di gestione ambientale</b> :	[]
8)	L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:	Anno, organico medio annuo:  [],[],  [],[],  [],[],  Anno, numero di dirigenti  [],[],  [],[],
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[]
10)	L'operatore economico intende eventualmente subappaltare( <sup>37</sup> ) la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[]
11)	Per gli <b>appalti pubblici di forniture</b> :	
	L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;	[] S1 [] No
	se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.	[]Si[]No
Se la	a documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, are:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
		[]
12)	Per gli <b>appalti pubblici di forniture</b> :	[]Si[]No
	L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?	
	In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:	[]  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se la	documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,	preciso della documentazione):   [][][]

<sup>37)</sup> Si noti che se l'operatore economico <u>ha</u> deciso di subappaltare una quota dell'appalto <u>e</u> fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

indicare:	
13) Per quanto riguarda gli <b>eventuali altri requisiti tecnici e professionali</b> specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:	[]
Se la documentazione pertinente <b>eventualmente</b> specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [][]

#### D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

ı	ı
icertificatii⊓norme di garanzia della qualitài	1
In caso negativo	
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,	
indicare:	1
	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[][]
icertificatiiinorme di gestione ambientale	1
In caso negativo inorme di gestione ambientale	
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,	
indicare:	1
	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
	[]
	[]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

1							
1							
•	[]						
iiciascun documentoii							
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente (38), indicare per <b>ciascun documento</b> :	[] Sì [] No ( <sup>39</sup> )						
	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):						
	[]( <sup>40</sup> )						

#### Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data,	luogo	ſ.			 						 		
,													

#### F.to digitalmente

 $<sup>^{38}{}</sup>_{\scriptscriptstyle{0}}$  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

 $<sup>^{39}</sup>_{\ \ }$  Ripetere tante volte quanto necessario.

 $<sup>40</sup>_{\mbox{\scriptsize )}}$  Ripetere tante volte quanto necessario.

<sup>41)</sup> A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

 $<sup>42) \\ \</sup>text{In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.}$ 







#### **APPENDICI AL DGUE**

#### APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Progettazione definitiva ed esecutiva

"CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - TRACCIATO NARDÒ - SANTA MARIA DI LEUCA"

"Programma di Azione e Coesione (PAC) Infrastrutture e Reti 2014-2020"

Procedura: aperta ex art. 60 e art. 157, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**Criterio**: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA VERRÀ SVOLTA INTERAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA

### APPENDICE 1 al DGUE - Sezione A, Parte II Raggruppamenti temporanei di operatori economici e altre forme di aggregazione analoghe

#### (articolo 48 del Codice) Questa appendice deve essere compilata dalla sola Mandataria o Capogruppo Il sottoscritto: in qualità di: (titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro) dell'operatore economico offerente: codice fiscale: che partecipa alla gara quale mandatario / capogruppo del \_\_\_\_\_\_ di operatori economici: già costituito con scrittura privata da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile autenticata, come da documentazione / ai sensi dell'art. 48, comma 8, del d.lgs. 50/2016,

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA che, la ripartizione delle prestazioni in capo a ciascun operatore economico raggruppato sarà la seguente:

	Ор	eratori raggrupp	ati		
Mandataria	Mandante 1	Mandante 2	Mandante 3	Mandante 4	TOTALE R.T.I.
					100%
	Mandataria	-		Operatori raggruppati  Mandataria Mandante 1 Mandante 2 Mandante 3	

(gli operatori in raggruppamento devono presentare ciascuno un proprio DGUE)

Nelle colonne in corrispondenza dei singoli operatori economici indicare:

dichiarazione allegata alla domanda,

- alla riga «Nome» la denominazione di ciascun operatore economico raggruppato;
- alla riga «Progetto di fattibilità tecnica ed economica» la percentuale di esecuzione di ciascun operatore economico raggruppato;
- alla riga «Progetto Definitivo» la percentuale di esecuzione di ciascun operatore economico raggruppato;
- alla riga «Progetto Esecutivo» la percentuale di esecuzione di ciascun operatore economico raggruppato;
- il valore 100% si riferisce sia alla somma delle prestazioni di esecuzione di ogni operatore (ultima riga) sia alla somma dell'incidenza delle singole prestazioni specifiche (ultima colonna).

Firma del legale rappresentante

allegato agli atti / riportato nel seguito,


## APPENDICE 2 al DGUE - Sezione C, Parte II Avvalimento (articolo 89 del Codice)

Questa appendice deve essere compilata dall'operatore economico ausiliario

Il sottoscritto:	
in qualità di: (tito	olare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro)
dell'operatore economico:	
codice fiscale:,	
l'operatore economico concorrente, ai sensi dell'art penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto p	ausiliario, assumendo la responsabilità solidale con cicolo 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ella Stazione appaltante, a mettere a disposizione per
- i requisiti dichiarati nella Parte IV - Sezione A,	Sezione B, Sezione C e Sezione D del DGUE;
i seguenti mezzi, personale e risorse, necessari per formazione dei requisiti oggetto di avvalimento:	er l'esecuzione dell'appalto e che hanno concorso alla
Si allega contratto di avvalimento sottoscritto tra le par	rti.  Firma del rappresentante legale dell'operatore  economico ausiliario

(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità).

## APPENDICE 3 al DGUE - Sezione C, Parte IV

## Requisiti tecnici – Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici

di cui al punto III.1.3, lettere a) e b) del Bando di gara								
Il sottoscritto:								
in qualità di: _			(tit	olare, legale rap <sub>l</sub>	presentante, procuratore	e speciale/generale, altro)		
dell'operatore	econo	mico offerente:				_		
codice fiscale:			,					
			•		enali previste dall'ar NRA i seguenti requis	ticolo 76 dello stesso siti tecnici:		
Lavoro n. 1/	•							
Descrizione so	mmaria	:						
Committente:								
Ubicazione:								
Soggetto/i che	ha/har	ino svolto il servizi	o:					
Servizi svolti	□- рі	rogettazione 🔲	- direzione lavo	ri 🔲- coord	inamento sicurezza	collaudo integrale		
	☐- al	tro (indicare):		·······		·····		
Periodo del sei	rvizio		Inizio:		Ulti	mazione:		
		mese:	ann	o:	mese:	anno:		
ID Opere	!		•	•				
da	bando	☐ V.02						
ef	fettivo		Si tra	tta di uno dei	due lavori utili per	il requisito dei servizi		
Grado comp	olessità		di p	unta di cui al	punto III.1.3, lett. k	o) del Bando di Gara		
Im	porto			☐ SI		□NO		
<ul> <li>nella casella, individuata da</li> <li>nella casella, i sono stati svo</li> </ul>	in corris Illa docur n corrisp Iti i serviz in corrisp	mentazione di gara (co ondenza di "ID Opere :i; oondenza di "Grado di	re - da bando", la mpilata dalla Stazio - effettivo", la class	a classificazione one appaltante); sificazione effetti	dei lavori per i quali d va (anche se diversa dall	evono essere svolti i servizi la prima) dei lavori per i quali effettiva dei lavori per i quali		
Lavoro n. 2/								
Descrizione so	mmaria	:						
Committente:								
Ubicazione:								
Soggetto/i che	ha/har	no svolto il servizi	o:					

\_\_- direzione lavori \_\_\_- coordinamento sicurezza

\_\_\_- collaudo integrale

Servizi svolti

\_\_- progettazione

	alt	ro (indicare)	:							
Periodo del ser	rvizio		Iniz	io:			Ultimazione:			
		mese:		anno:		mese:		anno:		
ID Opere	!									
da	bando	v	.02							
ef	fettivo			Si tratta	di uno dei	due lavori	utili per il	requisito de	i servizi	
Grado comp	olessità			di pur	ıta di cui al	punto III.1.	3, lett. b)	del Bando di	i Gara	
Im	nporto				□ SI			□NO		
Lavoro n. 3/										
Descrizione soi	mmaria:									
Committente:										
Ubicazione:										
Soggetto/i che	ha/han	no svolto il se	ervizio:							
Servizi svolti	pr	ogettazione	dire:	zione lavori	coord	inamento si	curezza	collaudo	integrale	
	alt	ro (indicare)	•							
Periodo del ser	rvizio		Iniz	io:	o:			azione:		
		mese:		anno:		mese:		anno:		
ID Opere	!									
da	bando	v	.02							
ef	fettivo			Si tratta	di uno dei	due lavori	utili per il	requisito de	i servizi	
Grado comp	olessità			di pur	nta di cui al	punto III.1.	3, lett. b)	del Bando di	i Gara	
Im	nporto	_			☐ SI			□NO		
Г										
Lavoro n. 4/	-									
Descrizione soi	mmaria:									
Committente:										
Ubicazione:			<u> </u>							
Soggetto/i che										
Servizi svolti		ogettazione		zione lavori	∐- coord	inamento si	curezza	collaudo	integrale	
	1	ro (indicare)				T				
Periodo del ser	rvizio		Iniz			<b>n</b> a - a	Ultim	nazione:		
ID One-		mese:		anno:		mese:		anno:		
ID Opere	!									

da bando	☐ V.02		
effettivo		Si tratta di uno dei due lavori uti	ili per il requisito dei servizi
Grado complessità		di punta di cui al punto III.1.3,	lett. b) del Bando di Gara
Importo		☐ SI	□ NO
		Firmato del legal	e rappresentante

(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità).

# APPENDICE 4 al DGUE - Sezione C, Parte IV Requisiti tecnici – Unità di personale tecnico utilizzate di cui al punto III.1.3), lettera c) del Bando di gara

Il sottoscritto:	
in qualità di:	(titolare, legale rappresentante, procuratore speciale/generale, altro)
dell'operatore economico offerente:	<del></del>
codice fiscale:,	

ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **DICHIARA** i seguenti requisiti tecnici:

	Tipologie di rapporto util	i	Somma dei periodi di durata del rapporto, in giorni
1	Titolari, associati professionisti, soci professionisti di società		
		- a tempo pieno	
2	Tecnici dipendenti:	- a tempo parziale (riproporzionato in funzione dell'orario)	
		- a tempo intermittente:	
3	Tecnici parasubordinati:	<ul> <li>collaboratori tecnici con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui all'art. 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, purché stipulato prima del 20 giugno 2015, ai sensi dell'art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015:</li> </ul>	
		<ul> <li>collaboratori tecnici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, purché stipulato prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato da Corte Costituzionale, sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399</li> </ul>	
4	Consulenti e collaborato del 2015, con contratto e albi professionali, munit dichiarante, come risulta		
X =	Somma (1 + 2 + 3 + 4)	Giorni totali nel triennio	
Y =	X / media dei giorni lavorativi nel triennio di riferimento *	Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni	
	Y/3	Media annua delle unità di personale tecnico	

Firmato del legale rappresentante		

(Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità).

<sup>\*</sup> media dei giorni lavorativi nel triennio di riferimento: anno 2020: 255 gg, anno 2021: 255 gg, anno 2022: 252 gg